

**Cristina Carbonetti Vendittelli**

**«Duas cartas unius tenoris per alphabetum divisas scripsi»**

**Contributo a una geografia delle pratiche documentarie  
nell'Italia dei secoli XII e XIII**

Il recente ritrovamento negli archivi di Viterbo di sette documenti notarili redatti in forma di carta partita apre scenari del tutto imprevisi sulle pratiche documentarie messe in atto dai notai di questa importante città della Tuscia meridionale nei decenni a cavallo tra XII e XIII secolo, e aggiunge un nuovo, inedito elemento alle nostre conoscenze sulle forme e sulla storia della documentazione privata italiana di quei decenni, a conferma, in primo luogo, del fatto che, seppure in parte riconducibili a un quadro d'insieme, le forme e le pratiche documentarie non costituiscono un blocco unitario, ma mantengono spesso una loro specificità, poiché sono i quadri di riferimento, e dunque la diversità di storia e di cultura giuridica e documentaria di ciascun ambiente e di ciascuna società a determinare differenze di esiti e di sperimentazioni formali, e, in secondo luogo, che i nostri archivi possono ancora svelare segreti insospettati<sup>1</sup>.

Com'è noto la pratica di redigere due o più esemplari dello stesso tenore quando si trattava di documenti che attestavano contratti di tipo sinallagmatico, che prevedevano cioè vincoli di reciprocità delle prestazioni dovute da ciascun contraente nei confronti dell'altro (accordi, intese commerciali, convenzioni, trattati ed altri negozi bilaterali), è attestata fin

<sup>1</sup> Quattro di questi documenti sono stati in parte pubblicati da P. EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano», 27 (1906), pp. 7-382, a pp. 87, 91 s, 97, 104, docc. 56, 63, 75, 84. Gli altri tre appartengono ai fondi pergamenei delle chiese viterbesi di S. Angelo in Spada e S. Sisto, oggi conservati a Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardeni, *Collezione pergamene*, perg. 991, 1003, 2555/2556. Colgo l'occasione per ringraziare il direttore del Consorzio delle biblioteche di Viterbo, dott. G. Battista Sguario, e tutto il personale della Biblioteca degli Ardeni, per la gentilezza con la quale mi hanno accolto.

dall'Età romana e poi per tutto il Medioevo<sup>2</sup>; mentre quella di scrivere quegli esemplari su uno stesso supporto, sovrapponendoli o affiancandoli e separandoli l'uno dall'altro con una legenda, compare nell'alto medioevo, proveniente forse – come propone Bernard Bischoff – dall'Irlanda del VII secolo, dove prove indirette testimoniano che a quel tempo era già usata per documenti di debito e obbligazioni<sup>3</sup>, o addirittura – come ipotizza Ada Grossi – risalente all'Egitto ellenistico di età tolemaica, da dove sarebbe stata esportata e poi «recuperata e valorizzata» dopo un silenzio di secoli, probabilmente «in seno alle comunità ebraiche» dell'Europa insulare<sup>4</sup>, o ancora – come prospetta Giovanna Nicolaj – «originata da un fraintendimento altomedievale del passo biblico Tb 5», che parla di un chirografo nel senso corretto di documento autografo, ma che nell'alto medioevo sarebbe stato ormai inteso più genericamente nel senso di documento tagliato in due parti, «riducendo appunto al taglio (senza più autografia) il formalismo di prova», come dimostrerebbe anche la miniatura allo stesso passo che si trova in un manoscritto parigino del X-XI secolo (Par. Lat. 94, c. 18<sup>5</sup>), che rappresenta due uomini che tagliano un documento<sup>6</sup>.

Qualunque sia stata l'origine, le prime attestazioni certe della pratica

<sup>2</sup> H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. di A.M. Voci Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10), pp. 608-617.

<sup>3</sup> B. BISCHOFF, *Zur Frühgeschichte des mittelalterlichen Chirographum*, in «Archivalische Zeitschrift», 50/51 (1955), pp. 297-300, ripubblicato in Id., *Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte*, band 1, Stuttgart 1966, pp. 118-121.

<sup>4</sup> A. GROSSI, *Borsa o chirografo? Le diverse tradizioni del Libro di Tobia nella ricerca delle origini del documento bipartito*, in «Studi Medievali», 3° serie, XLIV, fasc. II (2003), pp. 755-794 (distribuito in formato digitale da Scrineum all'indirizzo <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/scaffale.html>) le citazioni a p. 3 s.

<sup>5</sup> Citato a questo proposito anche da BISCHOFF, *Zur Frühgeschichte des mittelalterlichen Chirographum* cit., p. 121 s e da GROSSI, *Borsa o chirografo?* cit., p. 20

<sup>6</sup> G. NICOLAJ, «Originale, authenticum, publicum»: *una sciarada per il documento diplomatico*, in *Charters, Cartularies and Archives: the Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique* (Princeton – New York, 16-18 September 1999, pp. 8-21 (distribuito in formato digitale da Scrineum all'indirizzo <http://dobc.unipv.it/biblioteca/nicolaj2.html>), in particolare a p. 17.

europea della chirografazione (*Chirographierung*) provengono dall'Inghilterra di metà IX secolo<sup>7</sup>; da qui il modello si diffuse circa un secolo dopo in Germania e in Francia, poi in Belgio, nella Penisola Iberica e in gran parte dell'Europa settentrionale e centrale (Norvegia, Ungheria, Boemia)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Anche se in effetti il primo esemplare sicuro e non problematico è una concessione regia di terre dell'anno 901; cfr. K.A. LOWE, *Lay literacy in Anglo-Saxon England and the development of the chirograph*, in *Anglo-Saxon manuscripts and their heritage*, publ. Ph. Pulsiano and E.M. Treharne, Aldershot 1998, pp. 161-203, a p. 175.

<sup>8</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., e più recentemente W. TRUSEN, *Chirographun und Teilurkunde im Mittelalter*, in «Archivalische Zeitschrift», 75 (1979), pp. 232-249. Per quanto riguarda più nello specifico l'uso del chirografo in Inghilterra e la sua evoluzione dal X al XIII secolo si rinvia all'ormai classico M. T. CLANCHY, *From memory to written record. England 1066-1307*, Oxford 1993<sup>2</sup>, p. 87 s e inoltre a J. E. SAYERS, *The Land of Chirograph, Write and Seal. The Absence of Graphic Symbols in English Documents*, in *Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik*, her. von P. RÜCK, Sigmaringen 1996, pp. 533-548 e LOWE, *Lay literacy in Anglo-Saxon England and the development of the chirograph* cit. Per la Francia si veda M. PARISSÉ, *Remarques sur les chirographes et les chartes-parties antérieures à 1120 et conservées en France*, in «Archiv für Diplomatik», 32 (1986), pp. 546-567; le percentuali fornite dall'autore sono particolarmente significative, soprattutto per i primi centotrent'anni; infatti la metà dei sedici documenti trāditi in forma di carta partita, redatti tra il 931 e il 1061, proviene dalla parte anticamente tedesca della Francia: Lorena e Alsazia, il resto è fornito dal centro della Francia (Cluny, Paris, Marmoutier); mentre un solo atto proviene dal sud. Tuttavia già dal secondo terzo dell'XI secolo la carta partita si diffuse largamente anche nella Francia meridionale, dunque il fenomeno sembrerebbe essersi esteso progressivamente da nord a sud. La predominanza lorenese, infine, non sorprende l'autore, in considerazione del fatto che gli esempi più antichi citati da Harry Bresslau per la Germania appartengono alle regioni renane e più precisamente al blocco trevirese. Si vedano inoltre, per l'Ungheria, L. SOLYMOSSI, *Graphische Symbole in den ungarischen Urkunden des 11.-13. Jahrhunderts*, in *Graphische Symbole* cit., pp. 607-632, per la penisola iberica, M. LUCAS ALVAREZ, *El notariado en Galicia hasta el año 1300 (Una aproximación)*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986, Valencia 1989, I, pp. 331-480, J.A. MARTIN FUERTES, *Los notarios en Leon durante el siglo XIII, ibid.*, pp. 597-613, P. OSTOS SALCEDO, *Una renovacion documental sievillana (sec. XIV)*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 19 (1992), pp. 307-316, M. E. MARTÍN LÓPEZ, *La carta partida como forma de validación*, in «Estudis castellonencs», 6 (1994/95), pp. 839-856, J. C. GALENDE DIAZ, *Un sistema de validación documental : de la Quirografia a las cartas partidas*, in «Espacio, Tiempo y Forma», Serie

Tecnicamente – come s'è detto – la procedura testimoniata a partire dal IX/X secolo era la seguente: il documento veniva scritto su una singola pergamena due o più volte (a seconda del numero delle parti interessate a conservarne uno), aggiungendo una legenda nello spazio tra l'uno e l'altro esemplare<sup>9</sup>; dopodiché i singoli esemplari, che potevano essere disposti sulla pagina o affiancati o sovrapposti<sup>10</sup>, venivano divisi tagliando il supporto lungo la scritta centrale, in modo che ne restasse metà su ognuno, e i documenti così tagliati venivano poi scambiati tra le parti, potendo attestare la validità del negozio, se, una volta ricongiunti, si fossero dimostrati perfettamente coincidenti lungo il taglio<sup>11</sup>. I documenti redatti

III, *Historia Medieval*, 9 (1996), pp. 347-381, in particolare le pp. 362-381, I. DA ROSA PEREIRA, *Symboles graphiques dans les chartes médiévales portugaises*, in *Graphische Symbole* cit., pp. 491-502. Colgo l'occasione per ringraziare la collega Pilar Ostos Salcedo per avermi gentilmente fornito informazioni dirette in merito all'uso della carta partita in Castiglia e per avermi inviato materiali bibliografici altrimenti irrimediabili.

<sup>9</sup> Il testo della legenda (o divisa) era variabile e poteva andare dall'invocazione alla divinità o a qualche santo protettore alla specificazione del tipo di contratto seguito dall'oggetto del negozio, dal nome del santo eponimo di una chiesa o di un monastero preceduto dal termine *privilegium* a una sequenza di lettere in ordine alfabetico (A, B, C ecc.) o al solo termine *Chirographum*; in ogni caso, qualsiasi fosse la parola o il sintagma scelti, c'era la tendenza ad una loro monumentalizzazione grafica, attraverso l'uso di lettere maiuscole, spesso ornate e comunque di modulo superiore rispetto alla scrittura del testo. Una delle legende forse più elaborate e criptiche è descritta da Kathryn A. Lowe (*Lay literacy in Anglo-Saxon England* cit., p. 171 nota 39) e si trova in un documento inglese dei primi anni Novanta del X secolo: si tratta della seguente catena alfabetica CPILREOTGURMAEFSUTM che, leggendo le lettere alternativamente, dà CIROGRAFUM PLETUM EST.

<sup>10</sup> Gli esemplari sovrapposti erano generalmente scritti nello stesso verso, cosicché la leggenda veniva a trovarsi in calce al primo documento e in testa al secondo; esisteva tuttavia anche la variante cosiddetta "antipodica", dove i due esemplari sovrapposti erano congiunti per la parte inferiore o superiore, in modo che la divisa veniva a trovarsi in calce o in testa a entrambi i documenti. Per la efficace definizione di "exemplaires superposés antipodiques" rinvio a L. MORELLE, *Pratiques médiévales de l'écrit documentaire. Les actes en forme de chirographe*, in «*Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE)*», *Section des sciences historiques et philologiques*, 139 | 2008, [En ligne], mis en ligne le 05 janvier 2009. <<http://ashp.revues.org/index568.html>> [consultato il 10.01.2013].

<sup>11</sup> Particolarmente significativo in proposito il modo in cui in una carta partita redatta a Colonia nel 1150 se ne descrive la procedura di realizzazione e se ne motiva l'utilità:

seguendo questa prassi furono detti *chartae* (o *litterae*) *per alphabetum* (o *per ABC*) *divisae*, *cartae partitae per ABC* (Provenza), *cartas partidas por ABC* (Spagna e Portogallo), poi *chartae excisae*, o *chartae indentatae*<sup>12</sup>, o anche *chirographal cyrographa* o *scripta cyrographata* o *scripturael/cartae in modum cyrographi confectae* (Francia settentrionale, Inghilterra), attribuendo loro un termine – *chirographum* – che in età più antica (greco-romana) stava invece a designare soltanto il semplice documento autografo<sup>13</sup>.

«hec ut pari voto et eodem consensu utrinque decrevimus, duarum cartarum descriptioni committere festinavimus, una earum penes nos reservata, alia heredibus assignata, in neutra dissonantia, quippe cum ipsis eisdemque verbis per omnia concordare videntur, capitales litteras nomen beati Martini denotantes dimidias in alterius carte extremitate, dimidias in alterius supremitate. Quas cartas ideo desecari utile visum est, ut si in posterum res exostulaverit, in testimonium presentium actionis prolata et sibi applicate scrupulum remove atque contrarios conatus faciant a nobis cessare» (cit. da BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., p. 612 nota 142).

<sup>12</sup> Il termine deriva dal taglio di forma ondulata o dentata che fu dato prima alle carte partite inglesi e poi a quelle francesi dall'inizio del XII secolo.

<sup>13</sup> Come osserva Michel Parisse (*Remarques sur les chirographes* cit., p. 557), in Francia, a partire dagli anni 1060-1065, il numero delle carte partite s'accrebbe rapidamente e con esse l'uso di utilizzare maggiormente la parola *cyrographum* per la legenda. Questo giustificerebbe l'impiego sempre più diffuso in Francia del termine chirografo per designare l'atto sul quale figura questa parola. Anche Arthur Giry (*Manuel de diplomatique*, Paris 1894, p. 511) spiega l'attribuzione del termine *chirographum* alle carte partite francesi col fatto che nella divisa da tagliare compariva molto spesso il termine *chirographum*, sia solo sia accompagnato da altre parole che a volte specificavano la natura dell'atto: a poco a poco il vocabolo *chirographum* (che in origine aveva espresso una tipologia completamente diversa di documento) acquisì – scrive l'autore – un'accezione più limitata e finì per designare soltanto gli atti redatti in più esemplari, ai quali esso serviva da divisa comune. Egli aggiunge inoltre che con questo significato, dalla fine del XII secolo, il termine fu impiegato da molti autori medievali e si trova in un gran numero di documenti; ciononostante questi stessi documenti furono chiamati frequentemente anche *chartae partitae* o *divisae* e in francese *chartes-parties*; ed è questa espressione che egli sceglie di adottare per designarle, perché è più esatta e si presta meno all'equivoco rispetto alla parola chirografo. Sulla forma e il valore del *chirographum* in età romana, infine, si veda cosa scrivono Mario Amelotti in M. AMELOTI, G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2), p. 6 s e É. JAKAB, *Chirographum in Theorie und Praxis*, in *Römische Jurisprudenz: Dogmatik, Überlieferung, Rezeption: Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, hrsg. von K. Muscheler, Berlin 2011 (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen / NF 63), pp. 275-288.

La carta partita fu largamente impiegata in Europa per gran parte del Medioevo, sia dalle cancellerie sovrane<sup>14</sup> sia da quelle vescovili (che in alcuni casi la usarono come sistema di registrazione per conservare un esemplare – non sigillato – dei documenti che rilasciavano<sup>15</sup>), che dai privati. Soltanto in Italia il suo uso fu più limitato poiché qui i modelli documentari di riferimento erano diversi e, soprattutto, l'eredità documentaria tardoantica aveva talmente favorito lo sviluppo delle pratiche notarili, da non lasciare

<sup>14</sup> In Francia fu impiegata certamente da Enrico I e Filippo I (PARISSE, *Remarques sur les chirographes* cit., p. 565; cfr. anche GIRY, *Manuel de diplomatie* cit., p. 510). In Spagna fu la cancelleria di Alfonso VII a utilizzare per la prima volta la carta partita (a. 1139), seguita da quelle di Fernando II, Alfonso VIII, Fernando III. Le cancellerie dei sovrani iberici impiegarono questa forma documentaria principalmente per atti di permuta, patti di amicizia e ratifiche di accordi; si conservano tuttavia anche alcuni privilegi, per i quali però l'applicazione di questo sistema si giustifica con la circostanza che il contenuto grazioso riguardava più di una istituzione. A partire dal regno di Alfonso VIII il suo impiego cominciò a declinare fino a decadere definitivamente a metà del XIII secolo; cfr. MARTÍN LÓPEZ, *La carta partida como forma de validación* cit., p. 843 s e GALENDE DIAZ, *Un sistema de validación documental* cit., p. 365. Anche presso la cancelleria dei sovrani normanni di Sicilia fin dal tempo di Guglielmo I fu in alcuni casi usato il sistema della carta partita; un esemplare privo di sigillo restava presso l'archivio regio, mentre l'altro, sigillato, veniva consegnato all'altro contraente; cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., p. 614. «De hoc duo similia scripta per manus Mathei facta sunt, quorum unum regio aureo sigillo sigillatum Ianuensibus datum est et alterum non sigillatum in scrineis regiis remansit, que ut per omnia similitudinem sibi invicem servent in fine utriusque quedam magne littere per medium scisse per manus Mathei regii notarii insignite sunt» si legge in un accordo stretto da Guglielmo I con Genova nel novembre 1156 e (con minime differenze) in un altro del 1174 concordato con la stessa città ligure, entrambi citati e trascritti da C. A. GARUFI, *Memoratoria, chartae et instrumenta divisa in Sicilia nei secoli XI a XV. Studi diplomatici*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 32 (1912), pp. 67-127, a p. 87.

<sup>15</sup> Così accadeva ad esempio nella cancelleria dei vescovi di Noyon-Tournai fino ai primi decenni del XII secolo, quando i primi vescovi del restaurato episcopato di Tournai e il loro cancelliere Letbert le Blond abbandonarono questo sistema; cfr. in proposito Th. DE HEMPTINNE, *Les symboles graphiques dans les chartes du comté de Flandre jusqu'au début du XIIIe siècle*, in *Graphische Symbole* cit., pp. 509-528, p. 515 e nota 75. Le carte partite prodotte dalla cancelleria vescovile di Noyon-Tournai (che sistematicamente utilizzava una legenda che iniziava col termine *privilegium* seguito dai nomi delle parti) coprono l'arco cronologico che va dal 1086 al 1120; cfr. su questo punto anche PARISSE, *Remarques sur les chirographes* cit., p. 557.

grandi spazi né al chirografo né a sistemi di convalidazione alternativi quali il sigillo o la carta partita. Anche questa, infatti, non sempre poteva garantire una prova piena e la sua credibilità dipendeva comunque dalla onestà e dalla volontà delle parti e dalla possibilità di rintracciare i testimoni: se si era in grado di produrre un solo esemplare, veniva meno l'opportunità di mettere a confronto i due pezzi e di far combaciare i segni alfabetici della leggenda rendendola nuovamente leggibile, di conseguenza quel documento era totalmente privo di fede e inutile<sup>16</sup>.

Proprio per questo motivo a partire dall'XI secolo, laddove la carta partita era largamente impiegata, la prassi escogitò altri sistemi che potessero ovviare a questa sua fragilità intrinseca: o il deposito di un terzo esemplare presso un archivio ecclesiastico o in quello del tesoro regio – lo Scacchiere – (Inghilterra) oppure presso un archivio municipale (Francia e parzialmente Germania) o ancora presso il signore che aveva presieduto il tribunale davanti al quale la concordia era stata stabilita (Francia settentrionale), ovvero la richiesta di una conferma regia ad una corte di giustizia itinerante che a volte la trascriveva sui suoi registri, gli *eyre rolls* (Inghilterra), o invece, più spesso, l'aggiunta del sigillo dei contraenti (Inghilterra, Francia, Ungheria<sup>17</sup>). In quest'ultimo caso o ambedue le parti apponevano il proprio

<sup>16</sup> Particolarmente esplicito in proposito il testo conclusivo di una transazione stipulata tra Roberto III, abate di Jumièges nell'Alta Normandia (1049/1050-1077/1078) e Ugo I di Montfort citata da D. POWER, *En quête de sécurité juridique dans la Normandie angevine : concorde finale et inscription au rouleau*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 168 (2010), pp. 327-371, a p. 330 nota 10: «Et ah hæc confirmanda factum est ambarum partium testimoniale scriptum, unam eandemque rationem habens: unum in loco Sancti Petri servatur, alterum supradictus Hugo secum retinet, tali modo ut, si ipse illud perdiderit, perdet similiter et terram de qua loquimur». Si veda anche il caso del documento citato più avanti a nota 32 e testo corrispondente. Per quanto riguarda la fragilità del sistema, insufficiente e imperfetto per assicurare gli accordi stretti tra le parti, visto che necessitava della cooperazione di entrambe pur imponendosene la verifica principalmente in caso di disaccordo tra esse o tra i loro eredi, si veda cosa scrive lo stesso POWER, *En quête de sécurité juridique* cit., pp. 330 s, 343-345 e nota 11.

<sup>17</sup> Si veda però cosa scrive López (*La carta partida como forma de validación* cit., pp. 852-854) in merito al fatto che, non solo la diffusione del sigillo nel XIII secolo non fu in Spagna la causa della decadenza della carta partita, ma anzi le due forme convissero per tutto il basso medioevo e anche per i primi secoli dell'età moderna. L'efficacia della carta partita si mantenne e a volte essa fu usata come unica forma di convalidazione del documento, senza sigillo.



sigillo a entrambi gli esemplari del documento oppure – più spesso – ciascuna parte sigillava il pezzo destinato alla controparte<sup>18</sup>. *Iohannes de Garlandia* nella sua *Parisiana poetria de arte prosaica, metrica et rithmica* composta a metà del XIII secolo descrive con molta chiarezza questa prassi documentaria sotto la voce *Cyrographum*:

Hoc factio scribatur cyrographum et scindatur per medium et tradatur una pars uni et altera pars alii. Vel possunt sigilla autenticorum virorum appendi, vel, si habeant sigilla, unus appendat sigillum suum in cyrographo alterius<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., 615. Per l'Inghilterra si vedano: C.R. CHENEY, *Notai pubblici in Inghilterra nel XIII e XIV secolo* (ed. orig. *Notaries Public in England in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*, Oxford 1972), in C.R. CHENEY, P.G. STEIN, C.W. BROOKS, R.H. HELMHOLZ, *Notai in Inghilterra prima e dopo la Riforma*, Milano 1991 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, 1), in particolare pp. 16-18, e i più recenti SAYERS, *The Land of Chirograph* cit. (secondo la quale i chirografi anglo-normanni erano quasi tutti tripartiti e non sigillati, mentre il chirografo sviluppatosi a partire dal XII secolo fu bipartito e sigillato dalle parti), POWER, *En quête de sécurité juridique* cit., pp. 334-337 e LOWE, *Lay literacy in Anglo-Saxon England and the development of the chirograph* cit. Dalla lista dei chirografi riportata in appendice a quest'ultimo saggio traggio la frase seguente con la quale si conclude un testamento chirografato redatto tra il 1017 e il 1035 e trådito nel cartulario dell'abbazia di Ely: «Hec scripto tripliciter consignantur: unum est apud Ely, alius in thesauris regis, tertium Leoffleda (*il testatore*) habet» (p. 195 doc. 35). Per quanto riguarda la Francia è d'obbligo il rinvio a GIRY, *Manuel de diplomatique* cit., p. 851 s, dove tratta della «jurisdiction gracieuse» delle città francesi, della sua origine e della persistenza in alcune regioni della prassi di depositare i contratti privati presso i municipi addirittura fino al XVI secolo inoltrato. Per quanto riguarda invece l'introduzione in Francia dell'uso di sigillare le carte partite si veda cosa scrive Michel Parisse (*Remarques sur les chirographes* cit., p. 564), il quale attribuisce proprio all'introduzione di questa prassi a partire dall'ultimo quarto dell'XI secolo, il cambio di formato della carta partita e del senso della scrittura, con i due documenti che da sovrapposti vengono sempre più frequentemente scritti giustapposti. Il nuovo formato aumentò considerevolmente dopo il 1100, superando di gran lunga il numero delle carte partite con la legenda orizzontale.

<sup>19</sup> *Poetria magistri Iohannis Anglici de arte prosayca metrica et rithmica*, ed. a cura di G. MARI, in «Romanische Forschungen», XIII (1902), pp. 883-966, a p. 946. Il modello che riporta in proposito è una convenzione. Su *Iohannes de Garlandia* (altrimenti noto come *Iohannes Anglicus*) e la sua opera cfr. M.E. HABEL, *Johannes de Garlandia, ein Schulmann des 13. Jahrhunderts*, in «Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs und Schulgeschichte», XIX (1909), pp. 1-34; per una sintesi più recente: F. BEGGIATO, *Giovanni di Garlandia*, in *Enciclopedia dantesca*, 1970 (consultabile on line <[http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-garlandia\\_\(Enciclopedia-Dantesca\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-garlandia_(Enciclopedia-Dantesca))> [consultato il 6.03.2013].



E tuttavia anche in Italia vi sono aree dove la carta partita fu impiegata con specifiche funzioni, in ambiti diversi e per documenti dotati di funzioni differenti.

Il primo di questi settori comprende documenti riguardanti la sfera pubblica e la prassi cancelleresca, dove le parti sono in genere istituzioni cittadine, autorità regie o potentati locali e la materia riguarda per lo più trattati commerciali e convenzioni intercomunali o internazionali. I più noti e studiati sono quelli in cui tra le parti compare il comune di Genova<sup>20</sup>: una manciata di originali e un discreto numero di copie trascritte sui *libri iurium* genovesi<sup>21</sup>, che testimoniano come la città ligure, entrata

<sup>20</sup> Cfr. D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, a cura di G. ORTALLI, D. PUNCUH, Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, Genova 2001 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., XLI, fasc. I), pp.129-158, in particolare p.138s (p. 764s della riedizione). Sui trattati genovesi si vedano anche: G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle Convenzioni tra Comuni a Genova nel secolo XII*, in «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., I (1955), pp. 111-119; ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni provenzali. Note di diplomatica comunale*, in Atti del I° Congresso storico Liguria-Provenza (Ventimiglia-Bordighera 2-5 ottobre 1964), Bordighera 1966, pp. 131-136 (entrambi ripubblicati in ID., *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972 [Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*, 9], pp. 225-235 e pp. 349-354, dal quale si cita); e ancora: ID., *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), in particolare p. 126 s, e L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizioni nella Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica», 5 (1980), pp. 5-14.

<sup>21</sup> Segnalo di seguito, in ordine cronologico, l'elenco dei trattati stipulati dal comune di Genova che furono redatti in forma di carta partita e trascritti sui *libri iurium* genovesi, riportando solo l'indicazione della controparte e l'anno: Marsiglia 1138 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 [Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIII], pp. 23-25, doc. 15), i figli del marchese Bonifacio 1140 (*Ibid.*, p. 71 s, doc. 44), il conte Guglielmo VII di Montpellier 1155 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/8, a cura di E. PALLAVICINO, Genova 2002 [Fonti per la storia della Liguria, XVII, pp. 20-24, docc. 940-941), Guglielmo I di Sicilia 1156 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/2, Genova 1996 [Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXIII], pp. 44-48, docc. 289 e 290), il conte Raimondo Berengario III di Provenza 1165 (*Ibid.*, p. 256 s, doc. 366), il conte Raimondo V di Tolosa 1171 e 1174 (*Ibid.*, pp. 229-238, docc. 361 e 362), il conte Ottone di Ventimiglia 1177 (*Ibid.*, pp. 407-414, docc. 419 e 420), il comune

precocemente in contatto con paesi occidentali come Francia e Spagna, con i quali iniziò molto presto ad avere rapporti commerciali<sup>22</sup>, ne aveva anche

di Alessandria 1181 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova 1998 [Fonti per la storia della Liguria, X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXVII], pp. 464-470, doc. 647), la viscontessa Ermengarda di Narbona 1181 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di S. DELLACASA, I/4, Genova 1998 [Fonti per la storia della Liguria, XI; Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XXVIII], pp. 9-13, doc. 657), Barisone di Torres 1186 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/2 cit., pp. 375-377, doc. 408), re Pietro di Arborea 1189 (*Ibid.*, pp. 356-357, 359-364, docc. 398, 400 e 401), Corrado di Monferrato signore di Tiro, Sidone e Beirut 1190 (*Ibid.*, pp. 137-140, doc. 331), il vescovo di Fréjus 1190 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/4 cit., pp. 16-18, doc. 659), Ugo III duca di Borgogna che agisce per conto del re di Francia Filippo Augusto 1190 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, Genova 2000 [Fonti per la storia della Liguria, XIII], pp. 11-14, doc. 935), il marchese Bonifacio di Clavesana 1192 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/3 cit., pp. 81-84, doc. 473), i conti di Ventimiglia 1192-1193 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/2 cit., pp. 409-418, docc. 420 e 421), re Pietro d'Aragona 1198 (*Ibid.*, pp. 71-74, doc. 299), il comune di San Remo 1199 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/3 cit., pp. 3-7, doc. 450), il comune di Oneglia 1199 (*Ibid.*, pp. 19-23, doc. 454), il comune di Diano 1199 (*Ibid.*, pp. 14-19, doc. 453), il comune di Lingueglia 1199 (*Ibid.*, pp. 23-27, doc. 455), il comune di Albenga 1199 (*Ibid.*, pp. 45-49, doc. 462), il comune di Portomaurizio 1200 (*Ibid.*, pp. 10-14, doc. 452), i conti di Ventimiglia 1200 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/2 cit., pp. 414-418, doc. 421), vari castelli e valli della Riviera di Ponente 1202 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/3 cit., pp. 40-44, doc. 461), i consoli di Noli 1202 (*Ibid.*, pp. 56-60, doc. 465), il podestà di Savona 1202 (*Ibid.*, pp. 60-65, doc. 466), il comune di Ancona 1208 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/2 cit., pp. 200-205, doc. 355), i consoli di Arles 1210 (*Ibid.*, pp. 271-274, doc. 371), il comune di Ventimiglia 1218 (*Ibid.*, pp. 429-437, doc. 429), i consoli e il visconte di Narbona 1224 (*Ibid.*, pp. 260-265, doc. 368), re Giacomo I d'Aragona 1230 (*Ibid.*, pp. 74-78 e 81-89, docc. 300 e 302), Nuño Sanche signore di Roussillon 1233 (*I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/6 cit., pp. 28-30, doc. 944).

<sup>22</sup> Il primo trattato in forma di carta partita conservato in originale è quello che i Genovesi strinsero con la città di Marsiglia nel 1138, v. sopra nota 21. I legami tra Genova e le città del Midi sono stati ampiamente studiati e chiariti, si vedano in particolare R. S. LOPEZ, *Le relazioni commerciali tra Genova e la Francia nel Medioevo*, in «Cooperazione intellettuale», VI (1973), pp. 75-86, G. PISTARINO, *Genova e l'Occitania nel seolo XII*, in *Atti del primo congresso storico Liguria-Provenza (Ventimiglia-Bordighera 2964)*, Bordighera - Aix - Marseille, 1966, pp. 64-130 e G. PETTI BALBI, *Le rappresentanze genovesi in Provenza in età basso medievale*, in *Comunità forestiere e «nationes» nell'Europa dei secoli XIII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 2001 (Europa Mediterranea. Quaderni 18), pp. 205-218.

adottato le pratiche e le forme documentarie per meglio ottenere e garantire la credibilità dei propri documenti da parte di città quali Marsiglia e Arles, di signori come quelli di Narbona e di Fréjus, di sovrani quali il normanno Guglielmo I di Sicilia, Pietro d'Arborea e Pietro d'Aragona<sup>23</sup>, ma anche, molto probabilmente, con l'intento di imitare modelli documentari che – proprio perché erano impiegati dalle cancellerie dei signori e dei regni con i quali Genova era in contatto – apparivano agli occhi dei consoli e degli scribi del comune maggiormente dotati di segni esteriori di autorità e di prestigio (sigillo), oltre che essere di particolare efficacia e di grande impatto visivo (carta partita)<sup>24</sup>. Tant'è che le stesse forme il comune di

<sup>23</sup> «È noto» scrive in proposito Giorgio Costamagna (*La convalidazione* cit., p. 230) «che l'istituto notarile, tipicamente italiano, era praticamente a quell'epoca sconosciuto» in quei paesi, «mentre da lungo tempo vi erano usati la carta partita ed il sigillo».

<sup>24</sup> Pur se meglio documentata, Genova non fu tuttavia l'unica città italiana che utilizzò la forma della carta partita per mettere per iscritto accordi commerciali, trattati di pace e negoziati stipulati con città o signori della Provenza e della Linguadoca. Anche Pisa, ad esempio – che come Genova s'impegnò intensamente per affermarsi nel corso del XII secolo nel Golfo del Leone e più in generale nel circuito economico del Mediterraneo del quale le città del Midi costituivano importanti aree di convergenza – impiegò questa forma documentaria con le stesse modalità e con uguali funzioni, ad esempio per i trattati stretti con la viscontessa di Narbona, Ermengarda, il 29 aprile 1165, con Alfonso I conte di Barcellona e di Provenza nel gennaio 1177 e con Nizza il 29 marzo 1177; negli Archives départementales di Marsiglia si conserva inoltre l'originale di uno dei due esemplari di un trattato stipulato tra Gaeta e Marsiglia il 6 gennaio 1208, anche questo in forma di carta partita, con la divisa alfabetica posta nella parte superiore della pergamena e provvisto anche di sigillo e della sottoscrizione del notaio gaietano. Il testo dei trattati pisani è riportato in appendice a E. SALVATORI, *'Boni amici et vicini'. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI secolo agli inizi del XIV*, Pisa, 2002, nn. 5, 8 e 10 (al n. 45, inoltre, un ulteriore, più tardo trattato con i consoli di Narbona stipulato nel settembre 1275 anch'esso redatto in forma di carta partita, ma in tre esemplari); per il trattato tra Gaeta e Marsiglia, più volte pubblicato, si vedano i più recenti S. CLAIR, *La commune au XIII<sup>e</sup> siècle*, in *Marseille au Moyen Age, entre Provence et Méditerranée. Les horizons d'une ville portuaire*, a cura di Th. Pécout, Gap 2009, p. 185 (con traduzione in francese) e E. SALVATORI, *Marsiglia, il Midi e la costa campana tra XI e XIII secolo*, in corso di stampa ma già disponibile in rete – seppure ancora in forma di bozza – al seguente indirizzo: <[http://www.academia.edu/4124580/Marsiglia\\_il\\_Midi\\_e\\_la\\_costa\\_campana\\_tra\\_XI\\_e\\_XIII\\_secolo\\_in\\_Interscambi\\_socio\\_culturali\\_ed\\_economici\\_fra\\_le\\_citta\\_marinare\\_d'Italia\\_e\\_lOccidente\\_dagli\\_osservatori\\_mediterranei\\_Amalfi\\_Centro\\_](http://www.academia.edu/4124580/Marsiglia_il_Midi_e_la_costa_campana_tra_XI_e_XIII_secolo_in_Interscambi_socio_culturali_ed_economici_fra_le_citta_marinare_d'Italia_e_lOccidente_dagli_osservatori_mediterranei_Amalfi_Centro_)

Genova le adottò anche per mettere per iscritto patti e convenzioni che strinse con alcune città italiane, come Corneto nel 1177<sup>25</sup>, Alessandria nel 1181, Noli e Savona nel 1202, Ancona nel 1208<sup>26</sup>.

Un concorso di cause dunque dovette essere alla base dell'impiego da parte del comune di Genova di questa forma documentaria tipica dei paesi d'Oltralpe, non ultimo il fatto che la stessa contiguità fisica con la Francia favoriva tra questa e la Liguria continui e vicendevoli scambi, non soltanto commerciali, ma anche culturali, linguistici, di pratiche e di tecniche di scrittura.

Il secondo ambito documentario dove l'impiego della carta partita trovò spazio in Italia, insieme al chirografo vero e proprio di tradizione antica e all'*instrumentum* notarile, riguarda la sfera del diritto mercantile, uno dei campi forse più ricchi e variegati in quanto a tipologie documentarie e a soluzioni formali "altre" rispetto ai modelli e al dominio notarili<sup>27</sup>.

di\_Cultura\_e\_Storia\_Amalfitana\_2013\_pp.353-376> [consultato il 3 agosto 2013]. A SALVATORI, *Boni amici et vicini* cit. si rinvia anche per l'approfondito studio delle strategie politiche e commerciali messe in atto dai pisani (e dai genovesi) nell'area del Midi, nel corso dei secoli XI-XIII.

<sup>25</sup> Il trattato è stato pubblicato da I. GIORGI, *Il trattato di pace e d'alleanza del 1165-1166 fra Roma e Genova*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 25 (1902), pp. 397-466, Appendice II, pp. 463-466.

<sup>26</sup> Come ha ampiamente dimostrato Giorgio Costamagna, per la convalidazione delle convenzioni genovesi furono a lungo impiegati il sistema del sigillo e della carta partita e solo verso la metà del XIII secolo prevalse l'autenticazione notarile (COSTAMAGNA, *La convalidazione* cit. e ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali* cit.). Non tutte le convenzioni strettamente dal comune di Genova nel XII e XIII secolo, tuttavia, sono in forma di carta partita, ma piuttosto prevedevano la redazione di due esemplari distinti che venivano redatti e sigillati rispettivamente da una delle parti e consegnati ognuno alla controparte: si veda ad esempio il trattato con Roma del 1165-1166 edito e ampiamente commentato da Ignazio Giorgi (*Il trattato di pace e d'alleanza* cit., pp. 406-410 e 424-430) e ripubblicato da F. BARTOLONI, *Codice diplomatico del senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, I [ed unico volume pubblicato, con documenti fino all'anno 1262], Roma 1948, pp. 31-36 e 36-42, docc. 23 e 24. Per i trattati con Alessandria, Noli, Savona e Ancona si veda sopra nota 21.

<sup>27</sup> Sulla ricchezza e complessità della documentazione extranotarile dei mercanti si veda cosa scrive G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale. I Istituzioni*, Roma 2007, p. 150; l'autrice giudica erroneo l'approccio dei diplomaticisti a questo tema e, pur riconoscendo che «un suo studio da parte della diplomazia e un suo trattamento diplomatico sono

L'*instrumentum* notarile fu impiegato a lungo dai mercanti italiani per attestare le obbligazioni, poiché era considerato il sistema più sicuro, mentre nel nord Europa la stessa credibilità era riconosciuta ai semplici chirografi e a quelli ai quali veniva aggiunta la certificazione delle autorità municipali o delle gilde<sup>28</sup>. Tuttavia fonti del XIII secolo testimoniano che già agli inizi del Duecento anche i mercanti italiani avevano cominciato ad affiancare all'impiego dell'*instrumentum* notarile, quello del chirografo<sup>29</sup>.

tutti da fare», anticipa già alcune interessanti riflessioni in merito alla funzione probatoria e al problema dell'autenticità di queste scritture. Riflessioni che appaiono sviluppate da C. MANTEGNA, *I documenti dei mercanti nel quadro socio-economico del medioevo*, in «Archiv für Diplomatik», 57 (2011), pp. 377-394. Per un'ampia indagine sulla documentazione mercantile, ma solo in quanto «riconducibile all'ambito della documentazione notarile prodotta per il mercante», si rinvia a M. CALLERI, D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE, C. DRAGO e P. FIORETTI, Spoleto 2002, pp. 273-376. In merito invece alle sole scritture private mercantili si veda F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI. Con una nota di Paleografia Commerciale a cura di Elena Cecchi*, Firenze 1972 (Istituto internazionale di storia economica "F. Datini" Prato, Documenti 1), il quale seleziona volutamente (e nel dichiararlo enuncia l'obiettivo primario dell'Istituto Francesco Datini di Prato) esclusivamente «i documenti prodotti ad opera dei soli soggetti dei fatti economici – le aziende private di ogni tipo e dimensione – senza intromissione di notai, di doganieri, di giudici, di legislatori, di testimoni diversi [...] e, in genere, di tutti coloro che non avessero preso parte all'operazione, dal lato attivo e passivo di essa» (la citazione è tratta da p. 4).

<sup>28</sup> R. S. LOPEZ, I.W. RAYMOND, *Medieval Trade in the Mediterranean World. Illustrative Documents Translated with Introductions and notes*, New York 1955, pp. 229 s

<sup>29</sup> Cito in proposito una lettera particolarmente significativa del 1283 scritta da Manno e Pane Squarcialupi e da Alighieri della compagnia degli Squarcialupi di Siena, dove si dispone che la nuova società mercantile tra Ghezzo e Oddo degli Squarcialupi venga stabilita per mezzo di chirografi che i due dovranno scambiarsi reciprocamente: «E ch'inzani a Pasqua di quaresima sie chominciarete a fare la vostra ragione, e, fata la vostra ragione, sie farete i ceragrafi; e, se no chapesero in uno cieragrafo, sie il fate in due, ma fate menzione l'uno de l'altro. Diciarete: "Noi avemo fato questo perché le nostre dete no chapevano tute ne l'altro". E uno o i due che siano i cieraografi, sine scritti per mano di Ghezo e ritenghali Odo a sé; e in someliente modo sie faci Odo i suoi, iscritti di sua mano, e rechineli Ghezo, quando elli ne verrà a Siena. E fate in ciascheuno cieragrafo pendare i vostri sugielli, e onieuno di voi iscriva di sua mano in piè del cieragrafo: "In testimonianza di questo cieragrafo, io chotale sì ci fone pendare il mio sugiello". E l'altra faccia il

L'atto chirografato infatti – spesso redatto in due o più esemplari a seconda del numero dei soggetti coinvolti nel negozio, ciascuno a sua volta scritto, sottoscritto e sigillato da ognuno dei contraenti e consegnato alla controparte – ben si prestava a mettere per iscritto patti, convenzioni e in genere ogni tipo di operazione commerciale, poiché i mercanti, pur non disponendo della cultura giuridica dei notai, avevano però rispetto a questi competenze tecniche molto più specifiche in merito al diritto e alle consuetudini mercantili, alle quali associavano necessariamente una solida

someliante» (*Lettere volgari del secolo XIII scritte da senesi pubblicate e illustrate con documenti e annotazioni da C. PAOLI e da E. PICCOLOMINI*, Bologna 1871, p. 61; il passo è citato anche da A. SAPORI, *Le compagnie mercantili toscane del Dugento e dei primi del Trecento. La responsabilità dei compagni verso i terzi*, in ID., *Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV*, 2 voll, Firenze 1955<sup>3</sup>, II, pp. 765-808, a p. 801 nota 2. Chirografi di mercanti toscani sono ricordati anche qualche decennio prima, nel 1256, nei patti stipulati tra i comuni di Roma e di Siena per regolare i debiti contratti tra i mercanti delle due città e per porre fine alle controversie sorte a causa della insolubilità dei senesi. L'accordo prevedeva che «cives Romani qui debent recipere a civibus Senensibus aliquam quantitatem pecunie, de qua appareat instrumentum publicum vel cirograffum, de qua fecerit querimoniam in curia Senensi et non fuerit sibi soluta pecunia vel habent privilegia recolligendi contra Senenses, quod eligatur unus ex consulibus mercatorum Urbis et unus de civitate Senensi, qui in civitate Romana recipiant dicta instrumenta et cirograffa et privilegia, et assignetur ab eis terminus duorum mensium et dimidium, in quo illi a quibus petitur possint instrumenta solutionis vel cirograffa solutionis, si habent, producere coram eis» (*Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il Comune di Roma conservati nel R. Archivio di Stato di Siena*, in «Miscellanea storica senese», 3 (1895), pp. 123-167, doc. XI del 4 dicembre 1256). Per inciso aggiungo che i *privilegia recolligendi* dei quali si parla erano privilegi di rappresaglia che erano stati rilasciati ai mercanti romani dal Senato per far valere i propri diritti nei confronti dei Senesi; cfr. in proposito C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie connesse alla concessione del diritto di rivalsa a Roma nei secoli XIII e XIV*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 129 (2006), pp. 63-100. Ancora un accenno a *cirographi* di un mercante senese si può trovare nel testamento di Iacopo Angiolieri del giugno 1259, laddove il testatore, nel nominare l'abate di San Galgano suo fidecommissario generale, gli dà facoltà di riscuotere tutti i suoi crediti avvalendosi di «omnia iura et actiones, rationes et petitiones» che gli competono e che sono registrati «in licteris et instrumentis et cautionibus et libris, cirographis et in scripturis meis et societatis mee» (il testamento, registrato nel Caleffo di S. Galgano, I, cc. LLXXXI-CLXXXIII dell'Archivio di Stato di Siena, è pubblicato da L. ZDEKAUER, *Il mercante senese nel dugento*, Siena 1925<sup>2</sup>, pp. 36-40).



preparazione matematica e contabile nonché adeguate capacità grafiche<sup>30</sup>. A ciò si aggiunga, da un lato, l'interesse che i mercanti avevano a mettere per iscritto personalmente (con la massima fedeltà e accuratezza) ogni minimo particolare delle loro attività e dei loro accordi<sup>31</sup> e, dall'altro, il fatto che essi appartenevano certamente alla categoria maggiormente interessata ad adeguarsi agli usi e alle consuetudini documentarie dei paesi nei quali si trovavano ad operare.

In alcuni casi poi il chirografo (provvisto della sottoscrizione delle parti e spesso dei loro sigilli) veniva redatto in forma bipartita (o anche tripartita), secondo il modello largamente usato Oltralpe e nella maggior parte dei paesi europei. In questa forma si presentava certamente un *cyrographum* redatto *in partibus Anglie*, del quale narra Onorio III in una sua lettera del 30 aprile 1221, spedita per perorare la causa di un gruppo di mercanti romani che non riuscivano a riavere indietro un deposito di denaro fatto in Inghilterra. Il depositario infatti si rifiutava di restituire la somma poiché i romani non erano in grado di produrre la documentazione necessaria, in quanto – stando al racconto dei mercanti – era successo che, una volta concluso l'accordo e consegnato il denaro, *ad maiorem cautelam* era stato redatto un *chirographum* bipartito, ma il mercante romano che aveva preso in consegna la metà dell'atto era morto e la porzione di documento che gli era stata affidata e che avrebbe dovuto essere presentata al momento di richiedere il denaro era andata perduta<sup>32</sup>.

<sup>30</sup> Sulla cultura del mercante italiano medievale si veda l'ormai classica opera di A. SAPORI, *La cultura del mercante medievale italiano*, in ID., *Studi di storia economica* cit., I, pp. 53-93.

<sup>31</sup> Su questo punto si veda anche quanto scrive MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI* cit., p. 4; egli però, in riferimento alle città italiane, posticipa di quasi un secolo l'impiego di queste tipologie documentarie extranotarili.

<sup>32</sup> «Magistro Alexandro Nolano. Dilecti filii Stephanus Bobonis de Maximo, Iohannes Carsolinus, Stephanus Cafarellus quondam Leonardi Pizolini et Nycolai Octaviani Sabactarii heredes et eorum socii cives Romani sua nobis petitione monstrarunt quod, cum duo eorum, videlicet N. et L., tunc in partibus Anglie constituti, triginta et quinque marcas sterlingorum tibi universorum nomine commendassent et ad maiorem cautelam cyrographum super hoc scriptum per medium divisissent, una parte sibi retenta et penes te alia reservata, predicto Nycolao interim viam universe carnis ingresso et parte cyrografi quam secum portarat amissa, pecuniam ipsam eis reddere recusasti nisi partem cirografi, quod non possunt, vel litteras apostolicas tibi exhibeant ad cautelam», Città del



La medesima tecnica era impiegata, sempre in ambito mercantile, per la redazione di liste di merci o di altri beni che venivano scritte a garanzia di due o più soggetti in causa, come quella dove erano stati elencati i beni di Solimano che il suo nuovo socio Oliviero s'impegnava a commerciare a Palermo nell'estate del 1159: «confessus est ipse Oliverius se portare de rebus illius Solimani omnia que scripta sunt in papiro sisso pari "In nomine Domini amen", unde exemplar habet unum ipse et unum Solimanus»<sup>33</sup>, ossia, se intendo bene, una scrittura su carta che era stata tagliata a metà lungo una legenda che recitava una invocazione verbale.

Vaticano, Archivio Segreto, Reg. Vat. 11, c. 125v (P. PRESSUTTI, *Regesta Honorii papae III*, 2 voll., Roma 1888-1895, n. 3330; il documento è citato e ampiamente descritto da M. VENDITTELLI, «*In partibus Anglie*». *Cittadini romani alla corte inglese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno*, Roma 2001, p. 35. Si veda anche (ma siamo esattamente un secolo dopo) l'atto di società mercantile stretto nel 1321 tra Francesco di Sozzo de' Tolomei, Mannuccio Gregorii e Andrea da Melianda, dove, proprio in apertura si spiega «In questo ceragrafio e ne' due che saranno levati da questo, de' quali avarà el uno Francesco Sozzi de' Talomei e l'atro avarà Manuccio Grighori e l'atro Andrea Petri da Meglianda; e sarà quello di Francescho scritto per mano di Manucio e d'Andrea di su detti e sugelato di loro sugelli; e quello ch'avarà Manuccio sarà scritto di mano di Francesco e d'Andrea, sugelato di loro sugelli; e quello ch'avarà Andrea sarà scritto per mano di Francescho e di Manucio, sugelato di loro sugelli» (*Lettere volgari del secolo XIII* cit., pp. 110-115). Dei tre esemplari si è conservato quello di Andrea, che Cesare Paoli descrive così: «la pergamena è tagliata e dentata tanto nel margine superiore quanto nell'inferiore, donde si desume che se ne staccarono altri due esemplari uguali, e che questo stava nel mezzo»; e aggiunge «questo superstite è scritto da Francesco, suggellato da Ranuccio e consegnato ad Andrea» (PAOLI, *Diplomatica* cit., p. 50 s e nota 4).

<sup>33</sup> L'atto col quale fu stipulata la *societas* tra Solimano e Oliviero è imbreviato nel ben noto cartolare di Giovanni scriba, con la data 4 settembre 1158; cfr. *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO, M. MORESCO, Torino 1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II), p. 257, doc. 482. Degna di nota, anche se molto più tarda, è pure un'altra scrittura di mercanti del 1436 redatta in forma di chirografo bipartito, citata da Cesare Paoli (*Diplomatica* cit., p. 50 nota 3), si tratta del «memorandum de libris dimissis in custodia Roberti de Martellis factoris in banco Cosmi et Laurentii de Medicis mercatorum Florentie in Basilea per Robertum Appulby anglicum». L'elenco fu chiaramente redatto su un unico supporto, in duplice esemplare (uno – quello che si trovava nella parte superiore del foglio di pergamena – fu inviato evidentemente al fattore di Cosimo e Lorenzo in Basilea e l'altro rimase invece presso la casa madre a Firenze), dopodiché il foglio fu diviso con un taglio ondulato lungo la linea centrale dove erano state scritte in corsiva gotica le lettere A B C D.

Anche Boncompagno da Signa agli inizi del XIII secolo, trattando dei sistemi impiegati per stringere e comprovare gli atti di deposito, testimonia l'uso, oltre che dell'*instrumentum publicum* di entrambe queste forme di scrittura privata:

quidam tempore depositionis faciunt fieri publica instrumenta. Item quidam faciunt alphabeta que per medium dividuntur et remanet una medietas alphabeti apud depositarium et aliam depositor secum portat. Item deposita sigillorum impressionibus consignantur et ita sigillata et superscripta redduntur<sup>34</sup>.

Tornerò più avanti sulla terminologia che si trova impiegata nelle fonti italiane per distinguere chirografi e carte partite, per il momento mi limito a sottolineare il fatto che Boncompagno, descrivendo la procedura con la quale si produceva il chirografo bipartito, non usa il termine *charta partita*, bensì la locuzione *alphabetum quod per medium dividitur*, che pone in alternativa all'*instrumentum publicum*, ossia al documento notarile, e all'atto chirografato provvisto di sigillo.

Il terzo settore, infine, dove troviamo attestato in Italia l'impiego della carta partita è quello degli accordi e altri negozi bilaterali che prevedevano impegni reciproci fra privati e che spesso davano comunque vita a due o più originali dello stesso tenore destinati a ognuno dei soggetti interessati dall'azione giuridica: per il rinnovo di contratti di locazione che

<sup>34</sup> E termina con un quarto sistema: «Item quandoque stringitur aliquis digitus vel pes pedi supponitur vel ostenditur anulus vel cultellus aut aliquid aliud, prout fuit communiter ordinatum»; *Boncompagnus*, 6.14.2 “*De signis depositorum*”: Ed. a cura di L. ROCKINGER, *Briefsteller und Formulbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, in «*Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte*», IX, München 1863, p. 173 s ; ed. digitale <<http://screineum.unipv.it/wight/bon614.htm>> [consultato il 20.10.2012]. Il *Boncompagnus* è l'opera maggiore di Boncompagno da Signa; fu letta e incoronata d'alloro a Bologna il 26 marzo 1215 davanti al Collegio dei professori di diritto canonico e civile. Undici anni dopo, il 31 marzo 1226, Boncompagno lesse e pubblicò a Padova l'edizione riveduta dell'opera; cfr. V. Pini, *Boncompagno da Signa* in *DBI*, 11 (1969), consultabile in rete sul sito <[http://www.treccani.it/enciclopedia/boncompagno-da-signa\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/boncompagno-da-signa_%28Dizionario-Biografico%29/)> [consultato il 20 ottobre 2012].

contemplavano la corresponsione di un censo annuo<sup>35</sup>, per le permutate<sup>36</sup>, per concessioni di prerogative<sup>37</sup>, per atti di vendita con riserva di diritti<sup>38</sup>, per promesse scambievoli<sup>39</sup>, per convenzioni<sup>40</sup>. Si tratta di un manipolo di documenti redatti a cavallo degli ultimi due decenni del XII secolo e dei primi tre del XIII, ai quali vanno ad aggiungersi però – molto più numerosi – atti di concordia, di feudo oblato, di assoggettamento,

<sup>35</sup> G. FALCO, *Le carte del monastero di San Venerio del Tino*, I (1050-1200), Torino 1920 (Biblioteca della Società storica subalpina, 91), pp. 78-80, doc. LXXI redatto a Genova, nel chiostro del monastero di S. Siro il 23 marzo 1189. Si chiude con la data e la frase «et ex hoc due carte scripte sunt per abecedarium in uno tenore». Segue la sottoscrizione del notaio che dichiara di aver estratto il documento dal cartulario del defunto notaio Guglielmo da Sori *de mandato domini Guidonis de Corrigio potestatis Ianuensis* il 10 settembre 1268.

<sup>36</sup> *Regesto dei marchesi di Saluzzo (1091-1340)*, a cura di A. TALLONE (Biblioteca della Società storica subalpina, 16-17), p. 340 s, doc. XX dell'Appendice del 21 ottobre 1218. Scritto da *Segnorinus notarius sacri palatii* che nella sua sottoscrizione dichiara «Ego interfui et duas cartas per abecedarium divisas inde scripsi».

<sup>37</sup> *Le carte del monastero di S. Siro di Genova (952-1224)*, a cura di M. CALLERI (Fonti per la storia della Liguria, V), Genova 1997, p. 237 s, doc. 179 redatto a Genova il 24 febbraio 1180. Manca qualsiasi accenno alla forma del documento. Colgo l'occasione per ringraziare l'amica nonché collega Marta Calleri per avermene gentilmente inviato la riproduzione.

<sup>38</sup> *Codice diplomatico del monastero di S. Stefano di Genova*, I (965-1200), a cura di M. CALLERI, (Fonti per la storia della Liguria, XXIII) Genova 2009, p. 339 s doc. 231 redatto a Genova il 15 dicembre 1196. Pure qui manca qualsiasi accenno alla forma del documento. Anche di questo documento ho potuto vedere la riproduzione grazie alla gentilezza di Marta Calleri, che me l'ha inviata. L'autrice (*Ibid.*, p. XXXII) sottolinea la singolarità di questo e del documento citato alla nota precedente, entrambi convalidati «mediante il sistema della carta partita *per alphabetum* in aggiunta alla consueta sottoscrizione notarile», e ipotizza «che la richiesta di maggior garanzia sia da collegarsi all'oggetto del negozio, i diritti sullo sfruttamento dei corsi d'acqua, oppure a particolari esigenze delle controparti».

<sup>39</sup> *Regesto dei marchesi di Saluzzo* cit., p. 345 s, doc. XXVI dell'Appendice del 17 febbraio e 3 marzo 1221. Il testo si chiude con la dichiarazione «Et de hiis duo instrumenta sunt facta unius tenoris per quinque vocales divisa». Segue la sottoscrizione del notaio.

<sup>40</sup> *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1899 (Biblioteca della società storica subalpina, 2), p. 98, doc. 77 redatto a Pinerolo il 13 giugno 1215. Il notaio sottoscrive in questo modo «Ego Otto notarius interfui et duo instrumenta in uno tenore divisa per ABC rogatus scripsi».

nonché patti, convenzioni e trattati di mutuo soccorso e di alleanza stretti tra signori locali o tra questi e le città del territorio tra la fine del XII secolo e il termine del XIII<sup>41</sup> e un elevato numero di contratti di enfiteusi redatti tra la metà del XIII e la fine del XV secolo<sup>42</sup>. Alcuni di questi documenti furono redatti a Genova, molti invece provengono dalla zona più occidentale del Piemonte, situata per buona parte ai confini con la Francia (come i marchesati di Saluzzo e di Monferrato o la città di Pinerolo) e dunque naturalmente più sensibile e ricettiva nei confronti dei modelli documentari transalpini<sup>43</sup>. Gli altri provengono invece dalla Sicilia, dunque dall'altro capo della Penisola, e in particolar modo dalla sua parte orientale, dove i primi esempi risalgono addirittura alla fine dell'XI secolo, non a caso proprio nel momento in cui la dominazione

<sup>41</sup> Si vedano ad esempio: *I libri iurium della Repubblica di Genova*, I/3 cit., pp. 50-55, docc. 463 e 464 (28 agosto 1206); *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1899 (Biblioteca della società storica subalpina, 2), pp. 86-88, doc. 66 (18 febbraio 1202), p. 100 s, doc. 79 (12 gennaio 1216), p. 106 s, doc. 82 (7 agosto 1216); *Regesto dei marchesi di Saluzzo* cit., p. 33, doc. 108 (9 maggio 1195), p. 3 s, doc. 111 (11 febbraio 1197), p. 39 s, doc. 127 (11 novembre 1200), p. 43, doc. 139 (7 maggio 1203), p. 327 s, doc. IX dell'Appendice (24 gennaio 1204), p. 53 s, doc. 168 (19 ottobre 1210), p. 55 doc. 172 (20 febbraio 1211), p. 55 s, doc. 174 (23 dicembre 1211), p. 57, doc. 182 (28 aprile 1213), p. 58, doc. 186 (6 giugno 1214), pp. 330-332, doc. XII dell'Appendice (7 giugno 1214), pp. 332-334, doc. XIV dell'Appendice (30 dicembre 1215), p. 65, doc. 215 (27 luglio 1217), p. 337 s, doc. XVIII dell'Appendice (11 luglio 1218), p. 74 s, doc. 255 (18 settembre 1223), pp. 350-352, doc. XXIX dell'Appendice (27 settembre 1223), p. 352 s, doc. XXXI dell'Appendice (23 novembre 1224), p. 355 s, doc. 34 dell'Appendice (28 agosto 1226), p. 84, doc. 292 (31 maggio 1227), p. 401 s, doc. LXXX dell'Appendice (14 febbraio 1270), p. 501 s, doc. 137 dell'Appendice (21 marzo 1287), p. 182, doc. 700 (30 marzo 1297).

<sup>42</sup> GARUFI, *Memoratoria, chartae et instrumenta divisa* cit., *passim*.

<sup>43</sup> Sulle «intromissioni territoriali di tradizione documentaria transalpina» che «si incuneano profondamente» nei territori subalpini «facendone così un possibile laboratorio di compresenze e di interazione fra tradizioni documentarie diverse» si vedano le dense pagine di G.G. FISSORE, *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti, Cividale, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. SCALON, Udine 1996, pp. 199-230; la citazione è tratta da p. 201.

Normanna si stava consolidando nell'Isola<sup>44</sup>; il che autorizza a credere che anche in Sicilia, come nelle zone liminali dell'Italia nordoccidentale, l'affermazione di questa prassi (adattata poi agli usi documentari locali) fu dovuta all'influenza della cultura e delle consuetudini documentarie francesi, che nell'Isola furono introdotte proprio con i Normanni. Qui la tecnica della carta partita, dopo essere stata inizialmente usata in un ambito documentario di matrice cancelleresca e alternativo al sistema notarile per *chartae* ecclesiastiche dotate di sigillo ed essersi estesa nel XII secolo alle *chartae iudicati*, si diffuse ampiamente a partire dagli anni Trenta del XIII, soprattutto nella Sicilia orientale, per documentare contratti di natura sinallagmatica tra privati, proprio come a Genova e in Piemonte<sup>45</sup>. Con una particolarità: la maggior parte dei documenti redatti in forma di carta partita nella parte orientale dell'Isola dalla metà del XIII secolo fino al termine del XV (quando l'uso declinò e scomparve) riguarda contratti di enfiteusi, come se la carta partita fosse divenuta in qualche modo una forma tipica per quel genere di negozio, e questa circostanza sembrerebbe confermata dal fatto che in tutti questi atti la pratica della divisione del supporto pergameneo è ricordata al termine del testo, in un sorta di formula di corroborazione che, nonostante le ovvie varianti, è sempre imperniata sul concetto dei *duo consimilia publica instrumenta per alphabetum divisa* e suona più o meno così:

unde ad futuram memoriam et predictorum contrahentium cautelam facta sunt duo publica consimilia instrumenta unius tenoris per alphabetum divisa per manus mei N.N. notarii<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Le notizie che seguono sono tratte da GARUFI, *Memoratoria, chartae et instrumenta divisa* cit.

<sup>45</sup> Non mancano tuttavia casi isolati di carte partite sigillate, come la convenzione stretta nel 1227 tra l'abate di S. Maria di Valle Giosafat di Messina e una coppia di coniugi che avevano chiesto di essere accolti nella congregazione, ma non a caso l'atto era stato redatto da uno scriba del monastero, frate Pagano, (*Ibid.*, p. 89).

<sup>46</sup> Per le varianti si rinvia a GARUFI, *Memoratoria, chartae et instrumenta divisa* cit., pp. 97-106. Si confrontino queste particolari forme di corroborazione con quelle impiegate invece nei documenti bipartiti (ovviamente non notarili) che venivano redatti in Inghilterra nello stesso periodo: «Ad maiorem autem huius rei securitatem confecta est hec scriptura in modum cyrographi, cuius uni parti, que penes dictum priorem et conventum residet, appositum est sigillum dicti episcopi, alteri vero parte, que penes

Nella parte occidentale della Sicilia, invece, in quegli stessi secoli XIII-XV, la tipologia della carta partita fu impiegata solo occasionalmente e i contratti di enfiteusi, pur essendo comunque redatti in due o più esemplari uguali (*duo consimilia instrumenta in uno tenore scripta*), venivano però scritti su supporti pergamenei distinti.

Tutti i documenti che ho inserito in questa terza fascia sono quasi sempre strutturati come reciproche promesse espresse da ciascuna parte in prima persona e sono accomunati dalla circostanza di non presentarsi come scritture alternative alla documentazione notarile. Tutti infatti furono redatti da notai, i quali li sottoscrissero e li autenticarono regolarmente apponendo il proprio *signum* personale e, il più delle volte, dichiararono espressamente di aver confezionato *duas cartas* (o anche *duo instrumenta per abecedarium* (o *per a b c* o addirittura *per quinque vocales*<sup>47</sup>) *divisas*, spesso aggiungendo che i due documenti erano identici (*uno tenore scriptas*):

Ego N.N. notarius sacri palatii de predictis convencionibus duas cartas per abecedarium divisas in uno tenore scripsi<sup>48</sup>.

Diversamente da quanto avveniva per le convenzioni genovesi, insomma, dove l'autorità e il prestigio del comune nonché la sua volontà di presentarsi come autore e allo stesso tempo artefice della propria documentazione, indipendentemente e al di fuori del campo della credibilità notarile, giocarono un ruolo decisivo nella scelta della forma della carta partita priva di sottoscrizione del notaio, in tutti questi altri casi la credibilità del documento era legata proprio alla sottoscrizione notarile; e queste carte partite che venivano redatte in Liguria, in Piemonte e in Sicilia, pur testimoniando l'accoglimento di un modello documentario e di una tradizione culturale certamente importati dalla Francia e in origine appartenenti all'area extranotarile dell'autenticazione, legavano comunque la loro autenticità alla sottoscrizione notarile; sommarono, in altre parole forme e abitudini documentarie europee e italiane, riconoscendo la funzionalità della carta

dictum episcopum residet, sigillum dictorum prioris et conventum appositum est»; *Durham 1241-1283*, a cura di Ph. Hoskyn, Oxford 2005 (English episcopal acts, 29), p. 3 s: documento del 1247.

<sup>47</sup> *Regesto dei marchesi di Saluzzo* cit., doc. 26 del 17 febbraio e 3 marzo del 1221.

<sup>48</sup> *Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300* cit., p. 86, doc. 66 del 1202.

partita e quindi adottandola, senza però cedere alcunché sul terreno dell'autenticazione, che restava una prerogativa tutta notarile<sup>49</sup>.

A questo punto è il caso di riprendere in considerazione la questione terminologica alla quale ho accennato sopra. In sostanza i notai liguri, piemontesi e siciliani che redigevano documenti in forma di carta partita, quando accennavano a tale particolarità nel designare il documento (cosa che è testimoniata in un caso su tre a Genova, nella maggioranza dei casi in Piemonte e sempre in Sicilia), non usavano mai il termine *chirographum*, ma adottavano una locuzione che faceva esplicito riferimento alla forma materiale dell'atto e che richiamava in maniera altrettanto esplicita il fatto che si trattava di una redazione notarile: essi infatti parlano esclusivamente di *chartae* e *instrumenta* (termini che inequivocabilmente designavano le scritture dei notai) redatti in duplice esemplare su un unico foglio di pergamena che veniva poi tagliato lungo una divisa dove comparivano alcune lettere dell'alfabeto: *charta/instrumentum per alphabetum* (o per *ABC*) *divisa/divisum*.

Di *chirographa*, invece, si parla solo a proposito di scritture di matrice extranotarile, che venivano redatte dall'autore e consegnate al destinatario come titolo: potevano essere singole scritture provviste o no di sigillo, come nel caso dei già citati *ceragrafi* che Ghezzeo e Oddo Squarzialupi dovevano scambiarsi vicendevolmente per suggellare la nuova società commerciale che avevano stretto nel 1283, o dei *cirograffa* – anche questi già ricordati – che certi mercanti senesi avevano rilasciato ad alcuni mercanti romani a testimonianza di debiti contratti prima del 1256 ma mai onorati; oppure poteva trattarsi di scritture realizzate in forma bipartita, come il *chyrographum* che era stato redatto *in partibus Anglie* a testimonianza di un deposito di denaro fatto da alcuni mercanti romani del quale narra Onorio III nel 1221.

<sup>49</sup> Siamo dunque ben lontani dal fenomeno studiato invece da Jean-Luc Chassel per la Francia, dove, secondo l'autore, la forma mista data dalla combinazione di modalità di convalidazione chirografo e atto notarile testimonierebbe poteri di legittimazione concorrenti: J.-L. CHASSEL, *Chirographes, sceaux et notaires. Remarques sur l'usage des forme mixtes dans les actes des XIIIe et XIIIe siècle*, in *Marques d'authenticité et sigillographie: Recueil d'articles publiés en hommage à René Laurent*, a cura di C. DE MOREAU DE GERBEHAYE et A. VANRIE, Bruxelles 2006 (Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial, 79), pp. 59-66.



Nel caso dei *cirograffa* senesi non abbiamo notizie ulteriori relativamente alla loro forma materiale, tuttavia il fatto che nel testamento del 1259 e nel documento che nel 1256 sancì la fine della controversia nata a seguito dell'insolvenza di alcuni mercanti senesi vengano ricordati insieme e in alternativa *instrumenta* e *cirograffa* (anche nell'accezione più precisa di *instrumenta solutionis vel cirograffa solutionis*) e che a farlo siano notai, dunque professionisti della documentazione provvisti di uno strumentario tecnico e terminologico che consentiva loro di distinguere le diverse tipologie documentarie, non lascia dubbi sul fatto che quei chirografi erano ancora una volta scritte private, documenti mercantili di matrice extranotarile scritti direttamente dalle parti, atti dunque che si rifacevano sia nella terminologia che nella forma agli atti privati olografi della tradizione greco-romana.

\*\*\*

Vediamo ora come si inseriscono in questo quadro le carte partite viterbesi. Sono in totale sette documenti privati, redatti tra il 1188 e il 1228<sup>50</sup> da altrettanti notai che sottoscrivono regolarmente gli atti proprio

<sup>50</sup> Un quarantennio importante per Viterbo, sia sul versante politico-istituzionale che su quello economico e culturale; quarant'anni decisivi, al termine dei quali la maturazione delle forme e delle prassi documentarie notarili appare totalmente compiuta; rinvio in proposito alle mie ricerche sulla documentazione viterbese, ovvero a C. CARBONETTI VENDITTELLI, M. VENDITTELLI, *Falsi documenti «autentici» nelle Margherite viterbesi. Un caso di falsificazione operato dal comune di Viterbo alla metà del secolo XIII*, in «Archivio della Società romana di storia patria» 116 (1993), pp. 75-112; *Liber memorie omnium privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283)*, Roma 1990 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 34); *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4); *Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 6); *I Libri iurium di Viterbo*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*, Atti del Convegno di studio (Genova 24-26 settembre 2001), Genova 2002, pp. 113-130; «*Ne de hoc posset aliquatenus dubitari*». *Pratiche di falsificazione documentaria nella Viterbo dei primi anni del Duecento*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di PAOLO CHERUBINI e GIOVANNA NICOLAJ, Città del Vaticano, 2012 (Littera Antiqua, 19), pp. 367-38. Sottolineo in particolare che il più recente dei setti documenti, quello dell'agosto 1228, fu redatto da *Stephanus aule domini imperatoris Romanorum notarius*, appartenente

come i loro colleghi genovesi, piemontesi e siciliani. Sei di questi documenti testimoniano atti di natura sinallagmatica, contratti di tipologia molto varia che prevedevano tuttavia impegni reciproci da entrambe le parti: una concessione a seconda generazione di una torre per farne un deposito di grano<sup>51</sup>, un contratto di livello anche questo a seconda generazione dietro corresponsione di un censo annuo<sup>52</sup>, l'autorizzazione all'impiego perenne delle acque di un mulino per l'irrigazione di un orto per un intero giorno della settimana, anche in questo caso in cambio di un compenso annuale<sup>53</sup>, la restituzione di un pegno consistente in beni fondiari che implicava in contropartita l'impegno da parte dell'ente religioso debitore a restituire il denaro preso a prestito e a conservare quei beni per utilità della chiesa, provvedendo anche alla nomina, entro un anno, di un sacerdote e di uno *scolarius* per la celebrazione degli uffici sacri<sup>54</sup>, la promessa fatta dal priore di una chiesa viterbese di non alienare una casa acquistata da un confratello in cambio della cessione da parte dell'ex proprietario di tutti i diritti che aveva nei confronti di colui al quale l'aveva venduta<sup>55</sup>, una donazione

alla cerchia più colta e innovatrice del notariato viterbese, realizzatore e forse ideatore dei più antichi fascicoli dossier del comune (1223) nonché primo a qualificarsi con il titolo di *notarius comunis Viterbii* (a.1214): un notaio insomma organico al comune fin dai primi anni Venti del XIII secolo e autore, per il comune, di alcuni falsi documentari; cfr. in proposito CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro* cit., p. 117 (e nota 24) e ID., *Falsi documenti autentici* cit., p. 95 s. Per la descrizione, l'edizione o il regesto dei sette documenti in questione si rinvia all'Appendice.

<sup>51</sup> 1° settembre 1200, Viterbo: VITERBO, Archivio del capitolo della cattedrale, perg. 642; ed. EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 56, p. 87. Questo documento è purtroppo eccessivamente rovinato e lacunoso per consentire di comprendere a pieno l'atto giuridico di cui tratta; certamente si tratta di una concessione, ma non è possibile precisarne né il destinatario né le condizioni poste dall'autore né il canone che venne pattuito. Si veda più avanti cosa si scrive in merito al livello del 1202.

<sup>52</sup> 1202, Viterbo: VITERBO, Archivio del capitolo della cattedrale, perg. 17; ed. EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 63, p. 91 s.

<sup>53</sup> 27 luglio 1204, Viterbo: VITERBO, Biblioteca comunale degli Ardenti, Collezione pergamene, [S. Angelo], perg. 1003.

<sup>54</sup> 26 agosto 1212, Viterbo: VITERBO, Archivio del capitolo della cattedrale, perg. 25; cfr. EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 75, p. 97.

<sup>55</sup> 22 marzo 1216, Viterbo: VITERBO, Archivio del capitolo della cattedrale, perg. 29; cfr. EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 84, p. 104.

*inter vivos* con riserva d'usufrutto vita natural durante fatta a favore di un'altra chiesa viterbese in cambio dell'impegno da parte di quest'ultima a provvedere al sostentamento della donatrice, nell'eventualità in cui i redditi provenienti dai beni donati non fossero stati sufficienti<sup>56</sup>. Tutti inoltre sono redatti in forma dichiarativa e quattro di essi si articolano secondo uno schema dialogico, dove alle dichiarazioni e alle concessioni di una delle parti seguono le promesse e gli impegni dell'altra<sup>57</sup>.

Diversamente dagli altri, il settimo documento, che è anche il più risalente del gruppo, non attesta un contratto di tipo sinallagmatico che implichi obblighi di reciprocità tra i contraenti, ma testimonia al contrario il più tipico dei negozi giuridici unilaterali, il testamento, che, oltre ad esprimere la volontà di un solo individuo, era sempre soggetto a revoca da parte dell'autore. Si tratta delle ultime volontà dettate nel 1188 da Maccabeo, un ebreo convertito che, in procinto di partire per la Terra Santa, dispose che, nel caso in cui durante il viaggio fosse venuto a mancare, il suo ingente patrimonio sarebbe dovuto essere diviso tra i suoi tre figli e un suo nipote<sup>58</sup>. Stando ai dati che ho raccolto, sembrerebbe trattarsi dell'unico testamento

<sup>56</sup> 20 agosto 1228, Viterbo: VITERBO, Biblioteca comunale degli Ardentì, Collezione pergamene, [S. Sisto], perg. 2555/41 e 2556/42.

<sup>57</sup> Dei due rimanenti, il primo (dell'a.1200) è troppo rovinato e non sufficientemente leggibile per stabilire se nel discorso diretto interviene anche il concessionario, nel secondo, invece, un livello del 1202, a parlare in prima persona è soltanto il *dominus* della terra, il quale la concede, la descrive ed elenca le condizioni del contratto, compresa l'entità del canone di tre denari senesi da pagarsi annualmente e la clausola che prevede il raddoppio della *pensio* nel caso di insolvenza. Si potrebbe forse ipotizzare che la domanda di concessione e gli impegni del livellario, anch'essi redatti in prima persona, si trovassero sul documento scritto nell'altra metà della pergamena e che in questo caso il notaio avesse rappresentato lo schema dialogico nella stesura di due documenti diversi anziché di due *carte uno tenore scripte*; quasi una reminiscenza di vecchi modelli di contratti di livello e di enfiteusi (che potevano risolversi o all'interno di un unico documento o anche in due differenti documenti dove si manifestavano, rispettivamente, la domanda di concessione e l'accoglimento della richiesta da parte del concedente) ai quali aveva adattato la forma della carta partita. Per la forma dialogica dei contratti agrari, usata già nell'Egitto tardoromano e impiegata ancora nel primo e (in alcune zone) nel pieno medioevo, si veda cosa scrive NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale* cit., p. 141s.

<sup>58</sup> 30 agosto 1188, Viterbo: VITERBO, Biblioteca comunale degli Ardentì, Collezione pergamene, [S. Angelo], perg. 991.

redatto in questa forma che si sia conservato per l'Italia; un caso singolare e atipico, dunque, a meno che non lo si rapporti alla documentazione di altri paesi europei, soprattutto a quella d'Oltremania, dove i testamenti erano spesso documentati in questo modo, proprio come le locazioni, gli accordi bilaterali e le composizioni di dispute, e dove era usuale che un esemplare fosse trattenuto dal testatore e l'altro fosse riservato alla parte maggiormente interessata<sup>59</sup>.

In merito alle forme materiali dei documenti viterbesi, aggiungo che, tranne una, che presenta la divisa scritta longitudinalmente lungo tutto il margine sinistro e che dunque era del tipo giustapposto (a.1202 – Tavola 1), le altre carte partite erano tutte sovrapposte ed in un caso – forse – nella variante antipodica con i due documenti accostati per la parte superiore (a.1216 – Tavola 3), dato che, nell'esemplare conservato, la legenda, posta nel margine superiore, è capovolta rispetto alla scrittura dell'atto.

Fin qui dunque niente di nuovo rispetto alle carte partite redatte in quegli stessi decenni dai notai genovesi, piemontesi e siciliani per mettere per iscritto contratti privati a obbligazioni corrispettive: il fenomeno viterbese,

<sup>59</sup> Un buon numero di testamenti inglesi in forma di carta partita precedenti alla conquista normanna sono menzionati da LOWE, *Lay literacy in Anglo-Saxon England* cit., e tutti sono descritti in appendice al saggio (pp. 185-203). A p. 171, in particolare, l'autrice riporta un interessante passo del *Libellus Aethelwoldi* (un testo agiografico del sec. XII in gran parte basato sulla *Vita Aethelwoldi* scritta a fine X secolo da Wulfstan di Winchester, detto anche Wulfstan *the Cantor*) che descrive la procedura di produzione di un testamento in forma di carta partita: «Tunc Brihnotus abbas testamentum huius Sifredi coram uxore et coram filia sua coramque omnibus supramemoratis fecit scribi tribus cyrographis coramque cunctis fecit recitari lectumque fecit incidi unamque partem cyrographi retinuit Siverdus, alteram autem dedit abbati, tertiam vero misit statim per prefatum Brihtelmum Aeieluino alderman, qui tunc temporis deiebat in Ely, et petiit ab eo, ut suum testamentum ita stare concessisset quomodo abbas illud scripserat et ordinaverat apud Lindune coram predictorum testimonio virorum». Per quanto riguarda la Spagna si veda MARTÍN LÓPEZ, *La carta partida como forma de validación* cit., p. 844 e nota 50 (dove si citano 3 testamenti del XIII secolo in forma di carta partita, il primo del 1216, il secondo del 1240, il terzo del 1279), e GALENDE DIAZ, *Un sistema de validación documental* cit., p. 364. Per un testamento ungherese in forma bipartita del 1140, contenente le ultime volontà di una donna di nome Magdolna, v. LÁSZLÓ SOLYMOSSI, *Graphische Symbole in den ungarischen Urkunden des 11.-13. Jahrhunderts*, in *Graphische Symbole* cit., pp. 607-632, a p. 617.

seppure testimoniato da un numero molto limitato di documenti, appare rientrare a pieno titolo in quel terzo ambito documentario dove troviamo attestato in Italia l'uso della carta partita. Ci sono tuttavia alcune varianti che vale la pena sottolineare per capire quali furono i motivi che portarono all'adozione di questa pratica da parte di un gruppo isolato di sette notai viterbesi, quali i modelli con i quali questi notai entrarono in contatto e quali i canali che veicolavano tali modelli.

La prima – si è visto – consiste nell'impiego della carta partita non solo per atti di natura sinallagmatica, come attesta il testamento di Maccabeo e che richiama soprattutto modelli inglesi, ma anche (seppure in misura più limitata) spagnoli e dell'Europa centrale. La seconda sta nel fatto che all'interno di questi documenti non compare mai alcun accenno né alla forma della carta partita né alla redazione di due carte *uno tenore scripte*: nella loro sottoscrizione infatti i notai viterbesi si limitano a dichiarazioni quali *rogatus (scribere) hanc cartam scripsi et complevi* (1188, 1200, 1202, 1212), *hec omnia suprascripta scripsi et post traditam complevi et dedi* (1204), *sicuti partes inter se convenerunt scripto redegi* (1216) *his omnibus interfui et ut supra legitur rogatus scripsi et complevi* (1228). La terza, più significativa variante consiste nella legenda: tranne un documento, infatti, che ne presenta una di tipo invocativo – «In nomine Domini amen» –, negli altri compare sempre la parola chirografo<sup>60</sup>, nelle varianti *cirografus*, *cirografum*, *cirographus*, *cirografum de livello de quadam terra Sancti Bonifatii*, *cirografus dividitur*.

Questo termine, come abbiamo visto, in Italia indicava un'altra tipologia documentaria e difatti non appare mai nella designazione dei documenti notarili redatti in forma di carta partita a Genova, in Piemonte e in Sicilia, né nella riga destinata ad essere tagliata a metà, dove compariva invece una più o meno completa catena alfabetica (da cui infatti derivano le definizioni *cartae* e *instrumenta per ABC* o *per alphabetum divisae* che si trovano nei documenti stessi), secondo il modello ampiamente usato fin dall'inizio del XII secolo nel sud della Francia e nella Svizzera francese<sup>61</sup> e impiegato in maniera sempre più diffusa a partire dalla seconda metà

<sup>60</sup> Non rientra nel computo il documento del 1212 (Tavola 2), la cui legenda presenta invece una complessità grafica tale da risultare purtroppo illeggibile.

<sup>61</sup> PARISSE, *Remarques sur les chirographes* cit., p. 557.

dello stesso secolo (fino a divenire l'unico tipo di legenda) nella Penisola Iberica<sup>62</sup>. La legenda che compare nelle carte partite viterbesi invece era quella tipica dei chirografi bipartiti delle regioni settentrionali e centrali della Francia, dell'Europa centrale e del Nord, e dell'Inghilterra<sup>63</sup>.

In merito alle motivazioni che portarono all'adozione di questa insolita prassi è evidente che anche a Viterbo esse vanno ricercate nell'influenza che modelli documentari europei possono aver avuto sul notariato locale, proprio come era accaduto in area ligure e subalpina e in Sicilia. Tuttavia, diversamente che in Piemonte e nell'Isola<sup>64</sup>, dove il modello fu adeguato dai notai alla prassi documentaria locale e assunse funzioni specifiche tanto da persistere a lungo come forma tipica di particolari tipologie contrattuali (in Sicilia i contratti d'enfiteusi, in area subalpina, prima, gli accordi tra signori o tra poteri locali e, poi, gli atti d'infedazione), a Viterbo sembrerebbe invece di poter riconoscere solamente gli esiti di una "moda" passeggera. Si trattò infatti di un fenomeno di breve durata che non contagiò neanche tutto il notariato cittadino, ma solo un piccolo, ristretto gruppo di notai, i quali, entrati in contatto con questa forma documentaria, in alcuni casi la riprodussero, ma solo per scelta personale e a livello di pura e semplice imitazione formale, probabilmente perché attratti da caratteri esterni così particolari, che non a caso riproposero anche con molta eleganza, usando per la legenda lettere ornate di particolare bellezza, a volte raggruppate in sillabe, alternando spazi scritti a spazi vuoti.

Questo diverso atteggiamento dei notai viterbesi rispetto ai loro colleghi settentrionali e meridionali si spiega – a mio giudizio – con le differenti modalità attraverso le quali essi entrarono in contatto con i modelli dai quali furono in varia misura influenzati. In Piemonte e in Sicilia furono ragioni forti a indurre i notai ad accogliere la forma della carta partita al punto da farne una prassi consolidata: la prolungata contiguità e interazione tra

<sup>62</sup> MARTÍN LÓPEZ, *La carta partida como forma de validación* cit., p. 851.

<sup>63</sup> In Francia il termine *cyrographum* s'impose nella legenda a partire dagli anni Sessanta dell'XI secolo: PARISSE, *Remarques sur les chirographes* cit., p. 557. Per quanto riguarda l'Inghilterra si veda su questo punto J.E. SAYERS, *The Land of Chirograph* cit., p. 536.

<sup>64</sup> Per quanto riguarda la Liguria i dati in mio possesso – tre soli documenti tra il 1180 e il 1196 e tutti redatti a Genova da notai genovesi – mi inducono a una certa cautela in merito all'estensione e all'entità del fenomeno in questa regione.

due culture documentarie diverse ma fortemente permeabili, da una parte, una vera e propria importazione di modelli seguita alla conquista militare, dall'altra. A Viterbo invece il vettore fu quasi certamente una strada di grande percorrenza, la Francigena, ovvero sia il principale asse stradale dell'Europa medievale<sup>65</sup>, della quale la città divenne una tappa importante già dalla seconda metà del XII secolo, grazie alla crescente forza centripeta che essa esercitava nella regione. L'affermazione politico-territoriale del comune viterbese nel corso della prima metà del XII secolo aveva infatti determinato un progressivo spostamento del tracciato dell'ultimo tratto della Francigena rispetto a quello dell'antica via Cassia, al punto da riuscire a deviare definitivamente il percorso stradale dal suo rettilineo romano, attirandolo all'interno delle mura cittadine<sup>66</sup>. Da quel momento Viterbo

<sup>65</sup> Sulla via Francigena esiste una vasta produzione storiografica; per un panorama bibliografico aggiornato si veda. E. Prevedello, *Il pellegrinaggio medievale a Roma. Contributo per una bibliografia italiana degli anni 1980-2000*, in «De strata Francigena. Studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio del Medioevo», 10/2 (2002), pp. 67-99, in particolare pp. 80-82; si vedano anche i molti contributi di Renato Stopani e in particolare il suo volume *La Via Francigena. Una strada europea nell'Italia del Medioevo*, Firenze 1988.

<sup>66</sup> *Ibid.*, pp. 17 e 51, A. ESCH, *La via Cassia. Sopravvivenza di un'antica strada con note per un'escursione tra Sutri e Bolsena*, Roma 1996, p. 8 e *Id.*, *Le vie di comunicazione di Roma nell'Alto Medioevo*, in *Roma nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2001, II, pp. 421-453, a p. 445. Il passaggio della Francigena portava ovviamente con sé un imponente giro d'affari e di denaro il che spiega bene le ragioni della deviazione del suo percorso all'interno delle mura cittadine. Queste ragioni sono ben testimoniate dagli stessi Statuti comunali che riservavano alla *emendatio equorum* (cioè al risarcimento dei cavalli uccisi o feriti in battaglia) la metà dei beni di qualsiasi *peregrinus vel ospes seu viator* che fosse morto intestato all'interno della città, e ordinavano addirittura ai *balivi viarum* di costringere *peregrini et mercatores* a transitare per la *strata nova* anziché per la *vetus*, oltre a comminare pene severe a viterbesi e vetturali che fossero stati trovati a *transitare aliquem Romipetem vel peregrinum per stratam veterem*; cfr. *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-LII e MCCCLVI*, a cura di P. EGIDI, in *Statuti della Provincia Romana*, a cura di V. FEDERICI, II, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69), pp. 27-282, a pp. 47, rubrica CCIII «De peregrinis morientibus in Viterbio» e 66, rubrica CCLXXXVI «De stratam veterem constringendo». Significativo anche, in merito agli interessi che ruotavano intorno ai viaggiatori che sostavano a Viterbo, il diritto del quale godeva la chiesa di S. Angelo in Spada dalla metà del XII secolo di esigere la metà dei beni dei pellegrini morti negli immobili di sua proprietà; su quest'ultimo punto cfr. A. PAGANI, *Viterbo nei secoli XI-XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina*, Manziana 2003, p. 73.



diventò una tappa di grande transito e di sosta<sup>67</sup> del viaggio per e da Roma attraverso un percorso importantissimo, che conduceva in città una grande quantità di gente, non solo semplici pellegrini, ma anche mercanti, trafficanti, messaggeri, ambasciatori, uomini di chiesa e di legge, notai e professionisti della scrittura, artisti, uomini e donne di ogni estrazione sociale e cultura, viaggiatori che da tutto l'Occidente si spostavano alla volta di Roma per i motivi più svariati.

Questo flusso incessante di persone portava con sé una eccezionale circolazione di culture anche molto diverse tra loro che in tal modo entravano in contatto e facevano vicendevolmente conoscere usanze e consuetudini locali, forme istituzionali, pratiche giuridiche, fogge architettoniche, segni, simboli, mode e (perché no?) anche modelli documentari. Si trattava però di incontri e relazioni troppo occasionali per provocare veri e propri cambiamenti e, specialmente per quanto riguarda l'ambito documentario, per consolidarsi e radicarsi nella prassi. E così l'impiego della carta partita a Viterbo rimase un fenomeno circoscritto nel tempo e limitato a un esercizio di mera imitazione da parte di un piccolo gruppo di notai più interessati di altri a sperimentare soluzioni formali diverse da quelle generalmente adottate per redigere atti di tipo sinallagmatico, ovvero le *duae chartae uno tenore scriptae*.

In merito alla provenienza geografica di quei modelli, infine, non si può non tener conto del fatto che se, come penso, il vettore attraverso il quale essi giunsero a Viterbo fu effettivamente la via Francigena, quella strada era percorsa da genti provenienti da tutta l'Europa, e dunque probabilmente i modelli dovettero avere origini e provenienze diverse. L'analisi dei sette documenti viterbesi sembra confermare pienamente questa ipotesi: il prevalente impiego della legenda *chirografum* nelle sue

<sup>67</sup> Il che determinò anche una consistente proliferazione di strutture ricettive e la nascita di un intero borgo nato intorno ad una chiesa non a caso dedicata a S. Pellegrino, ovvero un santo mai esistito, ma ben presente nell'agiografia italiana almeno dal XII secolo come «figura del pellegrino straniero morto nel corso di un pellegrinaggio o di una vita di peregrinazioni». Su quest'ultimo punto si veda A. VAUCHEZ, *Un eroe medievale: il santo pellegrino nell'agiografia italiana*, in *San Pellegrino tra mito e storia. I luoghi di culto in Europa*, a cura di A. TREZZINI, Roma 2009, pp. 33-42, la citazione è a p. 39. Sul quartiere viterbese di San Pellegrino v. M. BONELLI, *Viterbo. Chiesa e quartiere di S. Pellegrino*, *Ibid.*, pp. 95-100.

diverse varianti, ad esempio, riconduce ai chirografi inglesi e della Francia centro-settentrionale, la legenda di tipo invocativo di uno dei documenti, invece, fa pensare a modelli arcaici della stessa Francia settentrionale (metà XI secolo-primo ventennio XII<sup>68</sup>) e della Spagna (prima metà del XII secolo<sup>69</sup>), mentre l'uso della carta partita anche per un testamento ricorda piuttosto abitudini inglesi, spagnole e del centroeuropa. Siamo dunque in presenza di un fenomeno di vera e propria mescolanza di forme e di prototipi, che trova una plausibile spiegazione nelle motivazioni che con molta probabilità indussero – come ho appena detto – un ristretto gruppo di notai viterbesi ad adottare questa tipologia documentaria e più in generale nelle particolari modalità attraverso le quali essi ne vennero a conoscenza, entrando in contatto a vario titolo e per i più svariati motivi con viaggiatori che facevano tappa a Viterbo prima di raggiungere Roma o dopo esserne ripartiti e che viaggiavano muniti di lettere d'incarico, di contratti di mutuo e di documenti di varia natura.

<sup>68</sup> Parisse, *Remarques sur les chirographes* cit., pp. 551-560.

<sup>69</sup> MARTÍN LÓPEZ, *La carta partida como forma de validación* cit., p. 850.

#### APPENDICE

Di seguito si dà l'edizione dei documenti viterbesi dei quali s'è parlato nel testo, ad eccezione dei documenti 2 e 3, già editi da Pietro Egidi, dei quali si forniscono soltanto il regesto, il nome e i titoli dei notai e la descrizione dell'aspetto fisico (misure, note tergalì, disposizione della legenda, ecc.) al quale il precedente editore non aveva prestato attenzione.

#### 1

1188 agosto 30, Viterbo nella casa di Maccabeo

In partenza per la Terrasanta, Maccabeo dispone le sue volontà testamentarie, istituendo suoi eredi i figli Giuda, Riccardo e Maccabea, nonché suo nipote Giovanni con le sue sorelle.

Originale [A], Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardentì, Collezione pergamene, perg. 991 (fondo S. Angelo in Spada, 66). Pergamena di mm 215(b) × 270(h) in ottimo stato di conservazione.

Il documento era scritto in due esemplari sovrapposti; si conserva quello che occupava la parte bassa della pergamena, con al margine superiore la metà inferiore della legenda – CIROGRAFUS – scritta in una elegante maiuscola gotica.

#### CIROGRAFUS

(ST) In nomine Domini amen. Anno ab incarnatione eius M°C°LXXXVIII°, temporibus domni Frederici Romanorum imperatoris et semper |<sup>2</sup> augusti et Henrici regis simul cum patre regnante, mense augusti die II exeunte, indictione sexta. |<sup>3</sup> Ego Machabeus, cupiens Ierosolimam proficisci pro redemptione peccatorum meorum, volens etiam evitare liti<sup>4</sup>gia et altercationes in posterum inter heredes meos fieri, testamentum facio quod iure civili solet vocari nuncupativum, in quo |<sup>5</sup> filios meos et filiam meam Machabeam et nepotes heredes mihi instituo in designatis portionibus sicuti inferius legitur. In primis |<sup>6</sup> mihi Iudam heredem instituo in terris, quas habeo Castellioni, et in vinea et terris, quas habeo Rianese, et in campo de plano Sonse et in |<sup>7</sup> vinea de Turri et in vinea Leonis de Carabona et in vinea Petri de Çone et in molendino Bartholomei de Tolomeo, quem pi<sup>8</sup>gnori habeo pro C solidis, et in casa de Pitruignano et in terra Ranaldi

Pieri de Bono et in terris Bartholomei et in oliveto de Traietto et in CC |<sup>9</sup> libris. § Secundo mihi heredem instituo Riccardum in domo Mercati et in orto, qui fuit de Fortisbrachiis, et in campo de Pero et in terris de Cordillano |<sup>10</sup>, que fuerunt Gualfredi et Burgundionis, et in terris de cripta Boccapasa et in terris de Tripuli et in criptis, quas habeo pignori pro IIII<sup>or</sup> libris, et in |<sup>11</sup> terra de Salipulo et in CC libris. § Tercio mihi heredem instituo Iohannem nepotem meum et sorores eius neptes meas in domo Castelli et Vallis et in |<sup>12</sup> orto, qui est Iohannis de Cacamilio, et in terris de strata ad Sanctam Mariam in Silice et in terris de Fosse et in terris de Plano Scarlani et in CC libris. |<sup>13</sup> § Machabee filie mee iure institutionis C libras relinquo et in ipsis eam mihi heredem instituo. Preterea eosque, si infra pubertate deces|<sup>14</sup>serint, in vicem substituo, post pubertatem vero per fideicommissum rogo, ut quisquis eorum sine liberis decesserit portionem suam superstiti relinquat |<sup>15</sup> vel superstitibus, quibus filiis et nepotibus meis impuberibus Iudam filium tutorem et finita tutela curatorem relinquo, et non habeant potestatem dividen|<sup>16</sup>di quousque fuerint XVI annorum. Item pro honeribus tutele et cure nolo quod Iuda reddat rationem fructuum, set omnes suos faciat ita tamen quod eos ho|<sup>17</sup>norifice alat et vestiat et omnia eis necessaria tribuat. Palatium cum turri et omni suo tenimento, quod mihi reservavi et positum in hora Sancti Angeli |<sup>18</sup> et infra hos fines a primo latere domum Guiniçi, a secundo viam publicam, a tertio domum Mannetis et a quarto stratam, volo ut habeant Iuda et |<sup>19</sup> Riccardus tali conditione apposita, quod uxores eorum et uxores filiorum suorum et nepotum et sic de ceteris in perpetuum exinde non percipiant tertiam et, cum ad |<sup>20</sup> divisionem venerint, percipiat Iuda C libras anne partem de predicto palatio et turri cum suo tenimento; et, si Deus mihi redditum concesserit, hoc totum sit va|<sup>22</sup>cuum et irritum.

Actum est hoc Viterbii in domo predicti Machabei coram testibus rogatis et subscriptis Iohanne Tiniosi, Ca|<sup>23</sup>magnaretto, Gualfreducio de Passananti, Bartholomeo Gottfredi, Leonardo Gottifredi, Iohanne Gottifredi, Tinio|<sup>24</sup>so de Rollandino, filio Albertini cappellarii, Secumdiano et Struffaldo.|<sup>25</sup>

Et ego Donadeus iudex et notarius sacri imperii Frederici imperatoris rogatus hanc cartam |<sup>26</sup> scripsi atque complevi.

2

1200 settembre 1, Viterbo

[...] *erentini*, col consenso dei figli Egidio e Guido, concede ad Alessandro, a Leone di Gentile e a [...] alcuni beni tra i quali una torre per costruirvi un granaio con una piazza da utilizzare per la lavorazione del grano.

Originale [A], Viterbo, Archivio del capitolo della cattedrale, Pergamene, perg. 642. Pergamena di mm 345(b) × 305(h), lacera e mancante di quasi tutto il lato sinistro e di gran parte della zona centrale; la porzione conservata è quasi interamente resa illeggibile da una estesa muffa violacea ed è comunque troppo rovinata e frammentaria per comprendere l'effettiva natura dell'atto e le clausole specifiche. Il documento era scritto in due esemplari sovrapposti; si conserva quello che occupava la parte alta della pergamena con al margine inferiore la metà superiore della legenda, CI – R[O] – GRA – FUM, scritta in una bella maiuscola gotica, con tratti raddoppiati e riccioli esornativi, divisa in sillabe ampiamente spaziate tra loro. Lo scrittore, *Iudas sacri palatii Lateranensis notarius*, usa una minuscola posata e molto curata.

Edizione: EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. LVI, p. 87; l'editore sembrerebbe aver visto il documento in migliori condizioni e certamente prima del restauro.

Nella datazione è usato il computo indizionale anticipato a settembre.

3

1202 [...] 5, Viterbo nella chiesa di S. Matteo

Giacomo priore della chiesa di S. Bonifacio, col consenso dei confratelli Cencio e Guido, concede a livello a seconda generazione a Negoziante una terra sita in località *Rota de Veza* per il censo annuo di tre denari senesi da pagarsi nel mese di dicembre.

Originale [A], Viterbo, Archivio del capitolo della cattedrale, Pergamene, perg. 17. Pergamena di colore bruno di mm 145(b) × 351(h); due fori poi restaurati hanno danneggiato parzialmente le prime tre righe di scrittura, compromettendo anche parte della data. Un'ampia macchia bruna con aloni di muffa violacea interessa parte del margine destro, senza tuttavia compromettere la scrittura, che in quel punto risulta soltanto sbiadita.

Sul verso quattro note di mani diverse, tutte del XIII secolo: in alto, in una scrittura elementare, «omnes de Veza»; al centro, «carta de fedo Negozante»; in basso, «petium de terra que est in Rota Vezae» e sotto «si[c]ut de [...] feudaliter est».

Il documento era scritto in due esemplari affiancati; si conserva quello che occupava la parte destra della pergamena, con la legenda – CIROGRAFUM DE LIVELLO DE Q[UA]DAM TERRA S(AN)C(T)I BONIFATII – disposta longitudinalmente lungo il margine sinistro. Lo scrittore è *Tebaldus sacri palatii notarius*.

Edizione: EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 63, p. 91 s

## 4

1204 luglio 27, [Viterbo] nel chiostro di Landolfo di Ofreduccio

Landolfo di Ofreduccio, col consenso dei figli Tignoso ed Enrico, concede in perpetuo alla chiesa di S. Angelo in Spada, nella persona del priore Bertoldo, la facoltà di impiegare l'acqua del proprio mulino per irrigare l'orto di proprietà della chiesa stessa nell'intera giornata del sabato. Il priore Bertoldo dal canto suo si impegna, anche a nome dei suoi successori, a corrispondere un censo annuo di una libbra di cera il 15 di agosto.

Originale [A], Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardenti, Collezione pergamene, perg. 1003 (fondo S. Angelo in Spada, 78). Pergamena di mm 230(b) × 310(h) in buono stato di conservazione.

Il documento era scritto in due esemplari sovrapposti; si conserva quello che occupava la parte bassa della pergamena, con la metà inferiore della legenda – IN NOMINE D(OMI)NI AM(EN) – posta al margine superiore e vergata in una inelegante e disordinata maiuscola, dalle lettere di modulo variabile e non allineate.

## IN NOMINE DOMINI AMEN

(ST) IN nomine domini Iesu Christi dei eterni. Anno eiusdem M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>III<sup>o</sup>, temporibus domni Innocentii pape III<sup>o</sup> mense iulii die V exeunte, indictione VII. Ego quidem Landolfus Ofreducii, consentientibus filiis<sup>3</sup> meis Tinioso et Enrigo, concedo tibi Bertoldo priori Sancti Angeli de Spata tuisque successoribus<sup>4</sup> in perpetuum habere potestatem accipiendi aquam que currit per alveum mei molendini et ducendi<sup>a</sup> |<sup>5</sup> per campum meum<sup>b</sup> undecumque vis per totum diem sabati ad aquandum ortum

vestrum, et eundi et redeundi quando |<sup>6</sup> fuerit necesse vobis ortum vestrum adaquare. Quam concessionem<sup>c</sup>, si ego Landolfus per me aut per|<sup>7</sup> meos heredes aut per aliquam submissam personam tibi tuisque successoribus molestare aut litigare presub|<sup>8</sup>susero<sup>d</sup> vel aliquid super inponero vel aliquid inpedimentum in eundo et in redeundo et in ducen|<sup>9</sup>di aquam aliquo malo ingenio<sup>e</sup> prestare voluero et ab omni homine defendere noluerò aut non potuero, |<sup>10</sup> tunc promito tibi tuisque successoribus solvere X libras nomine pene, et soluta pena carta libelli firma perman|<sup>11</sup>eat. Pro qua concessione ego Bertoldus per me et per meos successores promito tibi tuisque heredibus in perpetuum omni |<sup>12</sup> anno in festiuitate sancte Marie de agusto reddere nomine pensionis unam libram cere. Quod si facere noluerò aut |<sup>13</sup> non potuero, tunc promito per me et per omnes meos successores tibi tuisque heredibus pensionem induplare omni an|<sup>14</sup>no, carta existente rata. Unde Petrus Caninus, Rainaldus de Salce, Bonushomo Machionis, Petrus Spe|<sup>15</sup>çagabi, Verardone sunt vocati testes. Actum est hoc in claustro dicti Landolfi. Ego magister Albertus iudex ordinarius et notarius hec omnia suprascripta scripsy et post traditam complevi et dedi.

<sup>a</sup> -di *nel sopralineo*. <sup>b</sup> meum *nel sopralineo*. <sup>c</sup> -ces- *nel sopralineo*. <sup>d</sup> Così. <sup>e</sup> ingenio *nel sopralineo*.

5

1212 agosto 26, Viterbo nella casa dei figli di Landolfo

Ildibrando di Raimondo e Rinaldo Bonconte restituiscono all'arciprete Nicola, che agisce a nome della chiesa di S. Lorenzo *de Salce*, le terre e i beni che avevano avuto in pegno da lui a patto che egli estingua il debito che ha con loro. L'arciprete Nicola da parte sua promette a Ildibrando e Rinaldo di conservare quei beni per utilità della chiesa, di non alienarli né di impegnarli e di provvedere in capo a un anno alla nomina di un sacerdote e di uno *scolarius* per la celebrazione degli uffici sacri.

Originale [A], Viterbo, Archivio del capitolo della cattedrale, Pergamene, perg. 25. Pergamena di mm 92(b) × 165(h); ben conservata, fatta eccezione per una gora di umidità lungo il margine destro, che però non compromette la lettura, e di tre macchie al margine inferiore, fuori dello specchio di scrittura.



Sul *verso* soltanto note archivistiche di età moderna.

Il documento era scritto in due esemplari sovrapposti; si conserva quello che occupava la parte bassa della pergamena, con la metà inferiore della legenda al margine superiore. Quest'ultima presenta purtroppo una complessità grafica che la rende illeggibile.

L'andamento dialogico del discorso è evidenziato nel documento col cambio di riga; tale carattere è stato riproposto nell'edizione con un capoverso.

Transunto: EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 75, p. 97.

[...] <sup>a</sup>

✠ In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>XII temporibus |<sup>2</sup> domni Innocentii III pape, anno XVI pontificatus eius, mense augusti die VI exe|<sup>3</sup>unte, indictione XV. Nos quidem Ildibrandus de Raymun|<sup>3</sup>dino et Raynaldus Bonicomitis propria et nostra bona voluntate re|<sup>4</sup>stituimus tibi Nicolao archipresbitero recipienti ad honorem |<sup>4</sup> Dei et ecclesie Sancti Laurentii de Salce omnes possessiones et ter|<sup>5</sup>ras, quas de ipsa ecclesia habebamus, salvo eo quod solves nobis |<sup>6</sup> pecuniam, pro qua habemus de ipsis terris pignori obligatis. |<sup>7</sup>

Et ego prefatus archipresbiter promitto vobis Aldibrando et Ranaldo prenominate ipsas possessiones et terras et alias, quas habeo |<sup>8</sup> et invenire potuero, conservare ad comodum et utilitatem |<sup>9</sup> ipsius ecclesie et ipsas non vendere nec pignorare neque ipsas ali|<sup>9</sup>enare nec aliquis clericus prefate ecclesie et a capite unius an|<sup>10</sup>ni in antea habebo ibi unum sacerdotem et scolarium pro celebran|<sup>11</sup>dis divinis officiis.

Actum est hoc in domo filiorum Landulfi |<sup>12</sup> coram testibus rogatis subscriptis Aldibrandino Galilei, Bo|<sup>13</sup>naccurso Jacobi, Rufino et Iohanne Palliaro.

Et ego Petrus sacri palatii Lateranensis notarius hanc cartam |<sup>15</sup> rogatus scripsi et complevi sicut inter partes conve|<sup>16</sup>nit.

<sup>a</sup> La legenda è composta da un numero imprecisabile di lettere indistinguibili.

1216 marzo 22, [Viterbo] nella chiesa di S. Stefano

Giacomo priore dei SS. Bonifacio e Stefano, agendo col consenso del prete Benedetto, promette a Riccomanno di non alienare la casa acquistata da Goffredo clavario, poiché questa era la condizione posta al momento della vendita fatta da Riccomanno a favore di Goffredo. Riccomanno dal canto suo cede a Giacomo tutti i diritti che ha nei confronti di Goffredo e promette di non pretendere la condizione posta a quest'ultimo, che compare nello strumento redatto da notaio Pietro.

Originale [A], Viterbo, Archivio del capitolo della cattedrale, Pergamene, perg. 29. Pergamena ben conservata di mm 205 × 205.

Sul *verso*, di mano del secolo XIII, «de domo non vendenda» e altre note archivistiche di età moderna.

Il documento era scritto in due esemplari sovrapposti; si conserva quello che occupava la parte inferiore della pergamena, con la legenda posta nel margine superiore scritta capovolta, il che fa pensare che i due documenti fossero disposti in maniera antipodica. La legenda, vergata in una bella maiuscola gotica impreziosita da riccioli esornativi e con i tratti raddoppiati e decorati all'interno con motivo a macchie, è divisa in gruppi sillabici spazati tra loro: CIRO – GRA – PHUS.

Transunto: EGIDI, *L'archivio della cattedrale di Viterbo* cit., doc. 84, p. 104

#### CIROGRAPHUS

(ST) ✠ IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE Trinitatis. Anno Domini M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>XVI<sup>o</sup>, temporibus domni Innocentii III pape, mense |<sup>2</sup> martii die X exeunte, indictione quarta. Ego domnus Iacobus prior Sanctorum Bonifatii et Ste|<sup>3</sup>phani, presente e consentiente presbitero Benedicto, promitto tibi Riccumanno per me meosque su|<sup>4</sup>cessores quod de domo, quam emi a Gottifredo clavario, non faciam aliquam venditionem, aliena|<sup>5</sup>tionem neque permutationem alicui, eo quod consensisti venditioni mihi facte a Gottifredo de dic|<sup>6</sup>ta domo, quia hanc conditionem tibi reservasti quando dictam domum vendidisti Gottifredo |<sup>7</sup> quod ipse dictam domum non posset vendere alicui nisi tibi et minus X solidis quam alicui tibi dare pro|<sup>8</sup>misit, si tu emere velles, set, si nolles emere, haberet ipse potestatem vendendi cui vellet. Si |<sup>9</sup> vero ego predictus prior vel mei successores aliquam venditionem,

permutationem vel <sup>10</sup> alienationem de dicta domo faceremus, quod dicta domus tibi cadat vel tuis heredibus. <sup>11</sup> Insuper ego Riccumannus, eo quod dictam conditionem de dicta domo mihi fecisti, ce<sup>12</sup>do tibi omne ius et actionem et conditionem quod et quam habebam adversus Gottifredum de <sup>13</sup> dicta domo et promitto per me meosque heredes tibi tuisque successoribus conditionem aliquam, <sup>14</sup> quam habeo adversus Gottifredum, sicut apparet per instrumentum venditionis, quem ei feci, con<sup>15</sup>fectum a magistro Petro notario, me aliquo tempore non petere nec contra venire.

Actum est hoc in ecclesia Sancti Stephani et interfuerunt magister Ranerius, Nucius notarius, Bret<sup>17</sup>timus Anistasi et Cristofanus Praine et huius rei rogati sunt testes.

Et ego Trasmundus sancte Romane ecclesie notarius sicuti partes inter se convenerunt scripto redegei.

## 7

1228 agosto 20, Viterbo nel chiostro superiore della chiesa di S. Sisto

Margherita, sorella del defunto Giacomo prete di S. Vito, dona *inter vivos* alla chiesa di S. Sisto, nella persona dell'arciprete Prudenzio, due case e una terra lasciatele in eredità da suo fratello, situate, le prime, in Viterbo, nella regione di S. Vito e, la seconda, nel *tresto montis Luci*, riservandosene l'usufrutto vita natural durante. In cambio l'arciprete Prudenzio, a nome della chiesa e col consenso dei canonici suoi confratelli Bentivenga, Amatore, Alberto e Pietro di Ottaviano, s'impegna a provvedere al vitto e all'abbigliamento di Maria, nel caso in cui l'usufrutto dei beni donati non fosse sufficiente alle sue necessità.

Originale [A], Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardeni, Collezione pergamene, perg. 2556 (fondo S. Sisto, perg. 42); altro originale [A'], Ibid., perg. 2555 (fondo S. Sisto, perg. 41).

A: pergamena di mm 230(b) × 210(h) in discreto stato di conservazione; rigata e marginata a piombo. Occupava la parte alta della pergamena, con la legenda posta al margine inferiore.

A': pergamena di mm. 230(b) × 210(h) in discreto stato di conservazione; rigata e marginata a piombo. Occupava la parte bassa della pergamena, con la legenda posta al margine superiore.

Si tratta di uno dei pochi casi fortunati in cui sono conservati entrambi gli esemplari della carta partita; accostando le due pergamene, la legenda – CIROGRAFUS DIVIDITUR – vergata in una elegante e accurata maiuscola gotica, coincide perfettamente. Sia in A che in A' lo schema dialogico del discorso documentale è evidenziato da un segno di paragrafo che precede le dichiarazioni dell'arciprete Prudenziò.

Si prende a base della trascrizione A che costituisce la parte superiore della pergamena che poi fu tagliata.

(ST) In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatìs M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>XXVIII, temporibus domni Gregorii noni pape, die XII augusti exe|<sup>2</sup>unte, indictione I. Ego quidem Margarita olim soror presbiteri Iacobi de Sancto Vito, pro redemptione anime mee |<sup>3</sup> ac presbiteri Iacobi et etiam pro remissione omnium peccatorum nostrorum, inter vivos dono tibi domno Prudentio archi|<sup>4</sup>presbitero Sancti Xisti, recipienti ad honorem Dei et ecclesie prenominate et pro ipsa ecclesia, ambas domos, que fuerunt olim presbiteri |<sup>5</sup> Iacobi, sitas Viterbii in regione Sancti Viti, iuxta domum Leonis Tuscani et iuxta domum Tornafiari et iuxta domum domni Com|<sup>6</sup>bersani iudicis et iuxta domum magistri Leonardi et iuxta viam publicam. Item dono tibi archipresbitero, recipienti<sup>a</sup> pro eadem ecclesia Sancti |<sup>7</sup> Xisti<sup>b</sup>, partem meam terre, quam mihi presbiter Iacobus in testamento reliquid, sitam in tresto montis Luci, iuxta terram Sancti Xisti, set de his omni|<sup>8</sup>bus dum vixero mihi usumfructum reservo. § Et ego domnus Prudentius archipresbiter Sancti Xisti, de consensu et voluntate fratrum |<sup>9</sup> meorum, scilicet presbiteri Bentivengne, Amatoris diaconi, presbiteri Alberti et Petri Octaviani canonicis, promitto et conveni|<sup>10</sup>o per me meosque fratres et successores tibi prefate domne Margarite omnia, que tibi erint necessaria pro victu et vestimento tuo, dare af|<sup>11</sup>fluenter sicut tibi convenerit et decuerit, ubi ususfructus dictarum rerum, quas supra ecclesie memorate<sup>c</sup> donasti, tibi Marga|<sup>12</sup>rite pro victu et vestimento, ut dictum est supra, non sufficerit. Et promitto per me meosque<sup>d</sup> fratres et successores te ab omni persona iu|<sup>13</sup>re defendere omni tempore. Et si ego archipresbiter vel mei fratres aut successores predicta omnia tibi non observaverimus vel contra venire presumpse|<sup>14</sup>rimus, tunc donatio sit irrita inanis et vacua.

Actum est hoc Viterbii in claustro superiori Sancti Xisti coram testibus rogatis et subscriptis: donno Pipino priore Sancti Martini, |<sup>16</sup> presbitero Beneintendi, magistro Roberto, Frogulo, Frogolino eius filio, Iuliano monnario et presente<sup>c</sup> fratre Gentile.

Ego Stephanus aule domni imperatoris Romanorum notarius his omnibus interfui et ut supra legitur rogatus scripsi et com|<sup>18</sup>plevi

CIROGRAFUS DIVIDITUR

<sup>a</sup> *A* recipi senza segno abbreviativo. <sup>b</sup> *A* Xiti per evidente lapsus del notaio. <sup>c</sup> *In A* segue s depennata. <sup>d</sup> *In A* segue heredes espunto. <sup>e</sup> *In A* segue magistro espunto.




Tavola 1. Viterbo, Archivio del capitolo della cattedrale, Pergamene, perg. 17 (Viterbo 1202).







